

Daniele Edigati

*Il ministro censurato: giustizia secolare e diritto d'asilo nella
Firenze di Ferdinando II*

1. Note introduttive: studi sul diritto d'asilo e realtà toscana

Nel premettere alla sua *Storia civile della Toscana* alcune considerazioni sulla giurisdizione ecclesiastica durante l'età medicea, Antonio Zobi, riproponendo un tema classicamente calcato da pensatori giurisdizionalisti quali Paolo Sarpi e Pietro Giannone, scriveva che «l'uso dell'asilo pei malviventi ed altra gente incorsa nei pregiudizi della giustizia, vivamente sostenuto dal chiericato a proposito dei recinti consacrati al culto religioso, era un ostacolo al libero esercizio della ragione criminale, senza che la religione ne risentisse verun vantaggio», rimarcando come l'originaria utilità dell'immunità del luogo religioso quale «ricovero ai deboli ed innocenti perseguitati dalla prepotenza e dallo spirito di vendetta» fosse tralignata nei secoli in ingiusto ausilio a scellerati ed iniqui. E nel proporre tale riflessioni, dava merito ai Granduchi di aver «più volte» cercato «di rimediarvi con sopprimere affatto, o almeno restringere e moderare il dritto d'asilo, ma gli schiamazzi clericali gli trattennero da metter mano a sì necessaria riforma»¹.

È, insomma, l'annoso tema dell'immunità locale spettante alle chiese cattoliche, al quale non molta attenzione è stata dedicata finora dalla storiografia, quantomeno sino alla recente e brillante ricostruzione dell'istituto in termini giuridici ad opera di Carlotta Latini², che ha focalizzato le problematiche che si involgono attorno ad esso nell'epoca moderna, il suo costituire un *privilegium*, che si pone contro il diritto comune³, ma che fondamentalmente viene ad urtare contro il nascente potere statale. Gli apparati della giustizia dei Principi, particolarmente durante il Seicento, mostrano un'insofferenza crescente verso il privilegio dell'immunità come qualcosa che, impedendo l'affermazione della giustizia ed il ristabilimento dell'ordine violato, non può non porsi in contrasto con il sì celebre e condiviso brocardo *ne delicta remaneant impunita*, che era stato alla base dell'affioramento della prassi inquisitoria⁴ e della contemporanea adozione di meccanismi repressivi *extra ordinem* o comunque dell'allentamento graduale delle regole del processo romano-canonico⁵.

Nel 1591, la bolla *Cum alias* di Gregorio XIV⁶ determinò fin da subito un inasprimento dei contrasti, fissando una disciplina molto rigorosa del diritto d'asilo,

che limitava notevolmente le *chances* di ottenere la consegna dei colpevoli rifugiati ad alcune specifiche fattispecie di crimini qualificati da una certa gravità, dal latrocinio all'omicidio, dal *crimen laesae maiestatis* al danneggiamento delle campagne. Eppure la bolla, caratterizzata da molteplici lacune, lasciava aperti plurimi spiragli per l'appianamento dei dissidi tra i due poteri o, comunque sia, per il raggiungimento di accordi fondati su convenienti scambi informali. E questo in fin dei conti dipendeva dal fatto che la competenza per il rilascio della licenza di estrazione dei delinquenti dai luoghi sacri spettava ai vescovi ordinari del luogo. Vescovi la cui nomina era generalmente influenzata dalle determinazioni del Principe, si da essere spinti in linea di massima⁷ ad una azione conciliante.

È questo anche il caso del Granducato mediceo, nel quale è stato dimostrato come la designazione alle varie sedi episcopali fosse soggetta ad una spiccata ascendenza dei Principi⁸. In questo essi dovettero esser facilitati dall'ottimo e duraturo rapporto con la Santa Sede, che proprio ad inizio Seicento si era alimentato, almeno secondo la visione storica di Furio Diaz, di una «flessione della coscienza giurisdizionalistica»⁹. Le autorità romane potevano intervenire solo attraverso uno stretto controllo sulle singole diocesi, effettuato tramite il loro rappresentante presso i vari stati, il Nunzio apostolico. Proprio per questo, per proteggere ed allargare cioè le prerogative della Chiesa nell'ambito dei conflitti giurisdizionali con la giustizia laica, il papa Urbano VIII nel 1626 istituì la Sacra Congregazione dell'immunità ecclesiastica¹⁰, che finì per «per porre in essere proprio quello che cercava di negare, togliendo agli arcivescovi l'autorità di avocare i provvedimenti ingiusti dei suffraganei, e negando ai vescovi la facoltà di togliere le scomuniche inflitte nei casi di violata immunità»¹¹. Il gioco quindi si fece più intricato a tal punto che si vennero a fronteggiare almeno quattro spinte differenziate: quella ecclesiastica romana, diretta a difendere o rafforzare il diritto d'asilo, quella ecclesiastica locale, «affetta da strabismo posto che con un occhio guardava al Pontefice e con l'altro fissava lo sguardo sul sovrano e sui suoi funzionari»¹², quella dei giuristi e dei 'tecnici del diritto' integrati negli ordinamenti statuali, i quali si adoperarono per ampliare gli spazi della repressione penale, pur se frenati da problemi di coscienza, e da ultimo quella dei Principi, talora, come nel Regno di Napoli, allineati con i loro funzionari, talaltra più propensi ad un'azione accomodante.

In questo quadro, tratteggiato a grandi linee, rifuggendo da ricerche di ampio respiro, può essere stimolante illustrare una vicenda concreta e particolarmente significativa, che permetta di testare quale fosse la dinamica con la quale nella Toscana secentesca si svolgevano queste controversie e quanto realmente, anche da un punto di vista procedurale, ci si attenesse ai criteri condivisi ed illustrati nei trattati e nelle pratiche dai *doctores*. E vorremmo farlo fissando l'attenzione su di un caso che, situandosi in un periodo – l'anno 1639 – in cui l'attività della Congregazione aveva oramai raggiunto un buon livello di assestamento, consenta di vagliarne il *modus operandi* nonchè il reale influsso.

2. I fatti antecedenti alla scomunica. Le due violazioni dello *ius asyli*

Prima di svolgere una dettagliata ricostruzione dell'episodio, è d'uopo premettere come in Toscana, così come in altri paesi, già da tempo si fossero inseriti dispositivi *extra ordinem* o comunque tali da sviare il consueto *iter* praticato nei casi di rifugio di un criminale in un luogo sacro. Come testimoniato da una fonte anonima, infatti, in taluni paesi il Papa aveva nel tempo sottratto all'Ordinario la competenza per il rilascio della licenza e l'aveva conferita al Nunzio¹³ e ciò era avvenuto anche a Firenze nel 1627 «quando il Papa attuale [Urbano VIII] la dette a Firenze al Nunzio Giglioli, che la tenne finché visse»¹⁴. Da alcune istruzioni pontificie quasi coeve ai diplomatici inviati in Toscana si rende palese la premura della Sede Apostolica per il mantenimento di tutte le prerogative giurisdizionali, ben espressa nella sollecitazione a non adagiarsi per il fatto che «la volontà di quest'Altezze [i Granduchi] sia ottima verso la pietà Christiana, e le cose ecclesiastiche», perché nonostante detta volontà «alle volte tutta non può fare, che non sussistino delle controversie di giurisdizione», spiegando come il Papa «intorno à questo punto non è per permettere in modo alcuno, che venga fatto all'immunità, e giurisdizione ecclesiastica un minimo pregiudizio»¹⁵.

Il Nunzio, in presenza di qualsiasi dubbio, avrebbe dovuto informare a tempo debito la Congregazione per avere le opportune direttive. Ai successori del Giglioli non era stato rinnovato il potere di accordare le licenze, anche se al momento in cui fu stilato il documento anonimo doveva essere nell'aria una simile concessione, un dato di cui la corte medicea non si sarebbe stupita, a meno che da Roma non si fosse manifestata la volontà di trasferire definitivamente ed esclusivamente al Nunzio tale diritto, cosa che avrebbe significato un travalicamento assoluto ed irrevocabile dei vescovi. Infatti, dalla Nunziatura erano venuti gli impicci più molesti negli anni precedenti, soprattutto allorché, nel 1637, il Granduca si decise ad imporre un aumento della gabella sul macinato valevole anche per gli ecclesiastici, misura alla quale si ribatté con la scomunica degli esattori¹⁶. Il conflitto fu aspro ed a nulla valse il parere favorevole che Ferdinando II si procacciò dai più autorevoli canonisti francesi e spagnoli, liquidato facilmente replicando che «non si dà ragione, né vale un parere che non sia munito dell'approvazione del Papa».

Si instaurò un clima di tensione con Roma che fu alimentato dai 'consultori della coscienza' che attorniavano Ferdinando II. Questi erano dei religiosi non toscani, di cui il Granduca si valeva tanto per le proprie esigenze spirituali, quanto per questioni propriamente giuridiche – particolarmente nei conflitti di giurisdizione –, fenomeno del resto ricorrente nelle corti di Antico Regime¹⁷.

I due personaggi più attivi erano certamente il genovese Giovanni Andrea Centurioni ed il gesuita Maurizio de Curtis¹⁸, il cui operato era orientato ad un graduale affievolimento delle prerogative ecclesiastiche e ad una parallela estensione della giurisdizione del Principe. Tali propositi avevano trovato terreno fer-

tile per il sostegno espresso di alcuni dei consiglieri e dei giuristi medicei, tra cui il marchese di Sant'Angelo, cioè Giovanni Medici¹⁹, l'auditore Niccolò Fantoni e, più moderatamente, il principe Giovanni Carlo, fratello del Granduca, e l'auditore Raffaello Staccoli²⁰.

A loro furono imputate in primo luogo le violazioni del diritto d'asilo perpetrate in due differenti chiese fiorentine, che destarono le rimostanze degli ecclesiastici.

L'antefatto della prima si verificò nell'agosto del 1639, come il primo segretario di Stato Andrea Cioli attestava in una lettera indirizzata all'ambasciatore toscano a Roma²¹. Era stato il ferimento di tale Francesco Maria della Riccia, i cui assalitori avevano trovato riparo presso la Chiesa dell'Annunziata, celebre basilica fiorentina, centro di un tradizionale culto popolare²². Il Granduca, sdegnato, avrebbe voluto «nelle mani della corte gli assassini ritirati nel convento della Nunziata» e, pur tuttavia, l'arcivescovo di Firenze Piero Niccolini²³ non acconsentiva, tanto che al momento i ministri del principe stavano studiando la miglior strategia d'azione. L'episodio si presentava alquanto intricato, poiché vi era indirettamente coinvolto il conte Panigarola – maestro di campo del re di Spagna e favorito di Ferdinando II –, in quanto il delitto era stato perpetrato da alcuni suoi servitori, mentre lui rimaneva contumace, sì che «si dubita, che non possa esser ciò seguito senza suo ordine in che enterebbe mancamento di parola». Ciò avrebbe integrato la fattispecie di omicidio proditorio, ecettuata dalla bolla gregoriana e che quindi consentiva la cattura.

Il 3 settembre la polizia medicea aveva già effettuato l'irruzione ed arrestato i colpevoli, ma la fulmineità con cui si sarebbe desiderato liquidare l'affare fu prontamente bloccata dalle prime lamentele dell'arcivescovo e del Nunzio, che intanto chiedevano la consegna dei carcerati per custodirli nelle loro carceri. Alcuni giorni dopo, inoltre, padre Centurioni²⁴ comunicava al Cioli la volontà del Nunzio apostolico Giovan Francesco Passionei²⁵ – annunciata anche all'auditore fiscale Bartolomeo Curini – di decidere egli stesso della sussistenza o meno dell'immunità. Ciò aveva allarmato il frate, che suggeriva al segretario di far rispondere da Raffaello Staccoli, auditore di camera del Granduca, che la pronuncia spettava all'Ordinario diocesano «perche così ci liberiamo da Mons. Nontio, et rimanendo col solo vescovo che è intimidito, non vi potrà molto che fare». La mossa è chiara: mettere immediatamente da parte il Nunzio. I timori non erano infondati se lo stesso giorno il fiscale Curini affermava di aver discusso con il vicario episcopale, monsignor Rabatta²⁶ (che doveva proprio a Ferdinando II la sua elezione)²⁷, che gli aveva rivelato che, per quanto l'arcivescovo fosse ben disposto, v'era in lui il dubbio «che mons. Nontio avesse mandato à fare istanza di fare lui tale causa, e che a' lui fossero rimessi gl'estrati»²⁸.

In effetti, ci si era dovuti cimentare direttamente col Nunzio per scongiurare il suo intervento. Fu Ottavio Checconi, allora segretario degli Otto di guardia²⁹,

il tribunale criminale centrale dello Stato e quello competente per il reato in questione, ad occuparsene personalmente³⁰. Egli oppose la lettera della bolla gregoriana, alla quale si vide eccepire dal Passionei che le norme di Gregorio XIV avevano subito una interpretazione suppletiva, cioè si applicavano «ubi non est Nuncius Apostolicus». Il tentativo, pur maldestro – tanto che quando il Checconi ebbe udienza dal Nunzio e vi discusse verbalmente, questi si dovette arrendere all'evidenza –, è tuttavia idoneo a rendere manifesta la spinta ad avocare la competenza in un rappresentante direttamente dipendente da Roma. Acquietato nella sua rivendicazione della facoltà di giudizio, il Nunzio non aveva però esitato a mantenere un ruolo attivo, esercitando pressioni sul Niccolini, che a voce diceva al ministro criminale che «mons. Nonzio mi ha fatto sapere, che di questo caso non vuole la cognitione, ma mi hà fatto soggiugnere, che detto caso non è ecceutato, et che però farò bene à non concedere l'estrazione». Di fatto, ciò non poteva non condizionare l'arcivescovo e restringere la sua libertà di movimento, fino a predeterminare l'esito del giudizio.

Infatti, inviato alla curia diocesana, il Centurioni si sentì rispondere da mons. Niccolini che il caso era del Nunzio, in quanto i delinquenti avevano riparato in un convento di regolari ed il diplomatico papale aveva dichiarato già l'insussistenza dell'immunità. Ed al Centurioni che replicava con il dettato della bolla, dopo un iniziale argomento di carattere giuridico del tutto inconsistente³¹, era stata opposta la causa effettiva del diniego, ovvero sia che monsignore non voleva occuparsi di questi casi, perché era già stato troppo mortificato in un'altra circostanza simile, in cui concesse licenza di estrazione degli assassini dalla chiesa di San Giovanni.

In quell'occasione, la connivenza dell'arcivescovo aveva permesso una manovra eccezionale: arrestati alcuni delinquenti in chiesa, il Granduca aveva convocato il suo Consiglio di Stato in composizione allargata, con la presenza dell'auditore fiscale e del solito Centurioni e, dopo alcune consultazioni anche private, aveva deciso che ad essi spettasse l'immunità. Pertanto, vennero restituiti alla chiesa, attraverso una procedura che in definitiva consentiva di avocare alla compagine statale il giudizio sulla fattispecie concreta e sul configurarsi o meno di una delle eccezioni previste dalla bolla gregoriana. All'esterno, ciò dava l'impressione che fosse la giustizia secolare ad avere il diritto di pronunciarsi sul punto, cosa che formalmente si attuava attraverso la pre-datazione del decreto ducale rispetto a quello dell'arcivescovo, che fu ringraziato «per haver fatto senza dire»³². Se per Ferdinando II ed i suoi ministri questo poteva essere assunto a precedente ideale, non altrettanto era per monsignor Niccolini, che a seguito di ciò era stato scomunicato dalla Congregazione per l'immunità. La scomunica aveva qui l'architrave normativo nella bolla *In Coena Domini* del 1568, nella quale si sanciva il diritto di censurare non solo «magistrati, subalterni che avessero osato interferire nelle cause e materie di competenza ecclesiastica», ma pure i «chierici che non avessero opposto adeguata resistenza»³³.

L'importante per i funzionari medicei era intanto estromettere il Nunzio e non riconoscerli, negli scambi diplomatici con Roma, alcun ruolo sul punto, tanto che il Cioli si vide biasimato dal Granduca per aver scritto, in una sua missiva all'ambasciatore Niccolini, «prelati di qui», visto che «in questa pluralità» si potrebbe «intendere oltre l'arcivescovo, il Nunzio»³⁴.

Tornando al nostro caso, a fronte del diniego dell'Ordinario, si creò una situazione di stallo di una ventina di giorni, in quanto dapprima il Granduca propose per la restituzione dei prigionieri e ne commise l'ordine allo Staccoli e, quindi, fu indotto dal De Curtis a revocarlo ed a disporre l'esame degli accusati. Ciò, stando almeno alle fonti ecclesiastiche³⁵, cagionò l'obiezione di coscienza del segretario Checconi, che si rifiutò di eseguire prima che non si fosse giudicata la spettanza o meno dell'immunità e, per questo, il 6 settembre fu esautorato e sostituito con Ludovico Zuccoli, che egli stesso – così parrebbe – sponò ad obbedire con una lettera, nella quale lo assicurò che «S.A.S. non fa' resolutione di che non sia prima assicuratissimo in coscienza, e si cammina con dottrina sicura»³⁶. Lo Zuccoli ed il Fantoni furono delegati a sovrintendere alla causa.

Intanto la disputa si era trascinata presso la Santa Sede, nell'ambito della quale se ne prese carico l'ambasciatore toscano Francesco Niccolini³⁷, che chiese udienza ad Urbano VIII. Il Papa fu direttamente informato del caso della Annunziata fiorentina e sicuramente se ne interessò attivamente fin dal principio³⁸, con visibile gaudio dell'arcivescovo, che faceva sapere all'auditore fiscale che sarebbe stato molto soddisfatto qualora tutti i giudizi sullo *ius asyli* si fossero svolti a Roma, per sottrarsi dalle pastoie in cui si trovava «poiche quant'è maggiore il suo desiderio di soddisfare, et a' S.A., et a' quelle Congregationi, tanto più li riesce difficile, scusandosi di non potere concedere l'estrazioni se non se li mostra qualche cosa, per fondamento legittimo d'essa»³⁹.

A Firenze, pertanto, rinfrancati dal parere del padre Centurioni, che incitava ad inoltrare lamentele a Roma per l'ingiustificato rifiuto della licenza, si scelse di avanzare nella procedura contro i catturati⁴⁰. Il 24 settembre il Niccolini era ancora in attesa di una udienza con Urbano VIII e nella capitale toscana si sperava che egli, meglio informato, volesse dare nuovi e differenti ordini all'arcivescovo⁴¹. Sarebbe dovuto passare poco meno di un mese prima che pervenissero novità, mentre contemporaneamente i prelati romani dovevano affrontare un analogo impiccio sul fronte napoletano, dove il vicerè aveva intimato la consegna di alcuni soggetti che avevano trovato riparo in chiesa, minacciandone la cattura e l'impiccagione pubblica⁴².

Nel frattempo, era maturato un nuovo caso anche a Firenze, poiché uno straniero, tale Marcantonio Cifra, proveniente da Ancona ed accusato di tentato omicidio, aveva trovato riparo tra le mura della chiesa di San Francesco al Monte. Qui però non si tergiversò a lungo, vista la fresca esperienza dell'An-

nunziata e, di concerto con lo Staccoli, si agì con lestezza ed inflessibilità. Il caso aveva simili caratteristiche del precedente, sebbene fosse riconducibile al delitto di *assassinium*: un forestiero aveva assalito e ferito il capitano Squilletti, *alias* fra Paolo, un noto personaggio esule dagli stati pontifici e milite al soldo del Granduca. Anche stavolta i ministri medicei erano più che persuasi che una mano straniera – che si rivelerà essere quella della potente famiglia romana dei Barberini⁴³ – avesse pianificato il tutto e che l'accusato fosse in realtà solo un sicario. Fu data disposizione di tenere dei birri fuori della chiesa per impedire qualsiasi fuga, dando tempo a Zuccoli di chiedere la licenza all'arcivescovo, ma al segretario fu detto nuovamente che la competenza per tal provvedimento era del Nunzio. Ed al diniego della concessione, che il Nunzio subordinava alla dimostrazione dell'insussistenza dei presupposti di godimento del diritto d'asilo, su ordine dello Staccoli il 22 settembre si fece irruzione in chiesa e si catturò il Cifra⁴⁴.

Il 10 ottobre, poi, rompendo gl'indugi, gli Otto avevano emesso la sentenza di condanna contro uno dei presunti sicari del conte Panigarola, un napoletano già più volte bandito nel Regno⁴⁵. È interessante soffermarsi sul partito del magistrato⁴⁶, dal quale si acquisiscono maggiori dettagli sul fatto di reato, che aveva coinvolto ben sei persone, e nel quale si scorgono tutti gli elementi fondanti un giudizio non solo sulla colpevolezza, quanto anche sulla spettanza o meno del privilegio d'asilo. Anzitutto, nella ricostruzione del fatto, premessa indispensabile in ogni partito o deliberazione⁴⁷, maliziosamente viene taciuto il luogo in cui i malfattori avevano trovato ricovero, né si fa alcun cenno alla loro cattura⁴⁸. Inoltre, vengono messe in primo piano le informazioni necessarie per fondare una piena giurisdizione dell'autorità secolare: la 'proditorietà' del delitto⁴⁹, ribadita per ben due volte, consistente nell'averlo perpetrato senza motivazioni proprie, bensì dietro mandato⁵⁰, e la «convinzione» dell'imputato, incastrato da due testimoni, uno dei quali «maggiore d'ogni eccezione», corroborati per di più dalla *publica fama et vox*, provata a sua volta da «persone confidenti del medesimo Conte». Dal canto suo, l'inquisito non aveva voluto rispondere alle domande rivoltegli, si era rifiutato persino di proferire il giuramento ed infine non aveva dedotto alcunché a propria discolpa. Su queste basi, nonostante la mancata consumazione del reato, il magistrato decise di condannare alla pena della decapitazione, allegando lo statuto fiorentino⁵¹ e la legge contro i sicari ed assassini emanata sotto Cosimo I. Sorprende però la subitanità – assolutamente in contrasto con le modalità della giustizia d'Antico Regime e particolarmente di quella toscana – con la quale, il giorno seguente, venne eseguita la condanna.

Relativamente al caso del Cifra abbiamo una documentazione più esauriente poiché sia il carteggio che l'intero fascicolo processuale⁵² sono finiti in un fascio di carte che illustrano la vita dello Squilletti. Il tutto consente di apprezzare meglio i caratteri del rito processuale e l'influsso in esso esplicito dalla sfera

politica. In poche parole, possiamo dire che siamo dinanzi ad una procedura straordinaria *in toto*, totalmente estranea alla prassi formale normalmente osservata nell'amministrazione della giustizia criminale fiorentina⁵³.

Prima considerazione, che ci conferma l'impressione scaturita dal caso dell'Annunziata, è l'estrema rapidità del giudizio: esso si dispiega nell'arco di soli cinque giorni, dal 22 al 26 settembre, e l'inquisito è sottoposto a ben quattro 'costituti' in quarantotto ore. Vengono chiaramente elusi molti tra i precetti insegnati dai *doctores* del diritto comune e tipici del processo romano-canonico, in consonanza peraltro con «la potente esigenza di non osservare l'*ordo iuris* e pervenire *statim* alla punizione del reo»⁵⁴, che Luigi Lacché ha rilevato a proposito della repressione del banditismo.

Anche prescindendo dal fatto che alcuni degli esami vengono svolti da coadiutori e non da cancellieri od attuari, cosa che l'*usus fori* toscano aveva finito per avallare, vi sono alcune vistose irregolarità. Il riconoscimento dell'imputato è palesemente 'suggestivo', in quanto egli non viene posto nel mezzo ad altre persone a lui simili, ma si chiede semplicemente al testimone se colui che è al suo cospetto è o meno l'uomo da lui visto. Non si ha il minimo sentore della presenza di un procuratore a suo fianco per tutto il procedimento ed il Cifra, che poi si scoprirà chiamarsi realmente Sinibaldo Contucci, è prima minacciato e quindi sottoposto alla fune senza assegnazione di difese.

Certamente, non si può negare che ciò sia stato compiuto formalmente attraverso l'impiego del maggior arbitrio tipico dei tribunali supremi, qualifica che gli Otto si arrogavano – anche se senza fondamento – e che negli atti viene esternata prima che si svolga il tormento. La cancelleria, che istruisce la causa, premette infatti che si procede «attesa la gravità et atrocità del delitto, e che la verità più oltre non si può havere in altro modo et ad ogni altro fine et effetto, inherendo anco all'arbitrio e balia del magistrato tanto ordinaria quanto specialmente concessa» sia dalla legge contro i sicari di Cosimo I, che dalla stessa 'Gismondina'⁵⁵, sebbene non direttamente rammentata. Dicevamo formalmente, in quanto non fu una esplicazione di facoltà di cui gli Otto erano autonomamente dotati, quanto un'azione poliziesca diretta a reprimere un crimine a sfondo politico, compiuta attraverso un'informale delega di poteri del Granduca, che si avvale dell'antico magistrato fiorentino quale mero braccio esecutivo.

Sono i carteggi che mostrano una ferocia ed una spietatezza assolutamente inopinate da parte del segretario Zuccoli. Egli scrive all'auditore Staccoli di esser convinto della mancanza di una 'causa propria' nel delitto e della presenza di mandanti, dei quali servono i nomi, e seguita dicendo che durante la sottoposizione alla corda starà «sodo, e bisognerà, che à lui reghino le braccia, et il podice, perche se non verrà meno, vederemo chi durerà più, o' lui, o io, esso a' cavallo, et io a' sedere»; conclude brutalmente che «se non fossi per modo di provisione vorrei farlo mettere in croce, e tenervelo dopo una tortura strapazzata sette,

otto, e forse più hore», essendone distolto solo da timore di incappare in qualche responsabilità per aver escogitato tormenti inusitati⁵⁶.

Sottoposto infine alla fune, dopo una prima confessione generica, il Contucci ammise l'esistenza di mandanti e ne fece i nomi. A questo punto, interrogato personalmente dal segretario degli Otto, ruscò il giuramento e rigettò la concessione delle difese e, senza alcuna ratifica, quasi che la confessione fosse spontanea, venne spedito il negozio all'auditore per averne il parere. Per giunta, a rivestire questa carica era il medesimo Zuccoli, che il giorno seguente, il 26, sbrìgò la pratica laconicamente, proponendo la forca «attese le qualità, e gravità del delitto, la confessione»⁵⁷ oltre alla predetta legge dei sicari. Il tutto venne accolto nel partito votato dal magistrato nel corso della stessa giornata⁵⁸.

Un partito contraddistinto dagli stessi elementi che abbiamo riscontrato a proposito dell'altro caso: nessun cenno al luogo in cui era avvenuta la cattura e netta rimarcatura sulla *proditto* («per di dietro a tradimento gli tirasse un colpo nella nuca»), con il relativo smascheramento della falsità della 'causa propria' inizialmente opposta dall'imputato. Anche qui, inoltre, il fondamento normativo sta nello *ius proprium*, ovvero nella solita legge dei sicari del 1556 e altresì in quella del 27 febbraio 1572 contro gli 'stiletti'⁵⁹. In alcune riflessioni a margine del fascicolo processuale, ci si chiede se sia conveniente servirsi di quell'arbitrio che la legge del 1556 accordava a tutti i magistrati e persino ai rettori al fine di tormentare a ripetizione l'accusato, sempre con le debite «protestazioni», reiterate ogni volta in cui egli avesse sostenuto di essere stato spinto da motivi propri⁶⁰. Dalla risposta affermativa a questi interrogativi non poteva che scaturire un processo sommario e del tutto svincolato dal rispetto delle solennità e formalità non solo del diritto comune, quanto anche dello *ius proprium*, in tutte le sue articolazioni e fonti, dalle consuetudini agli statuti. Così, si finiva per creare un valido canale alternativo per scavalcare il sistema ordinario, ogni volta che esigenze repressive e/o politiche l'avessero richiesto. Naturalmente, il campo d'applicazione di tale procedura coincideva in parte proprio con alcuni casi eccettuati dalla bolla gregoriana, cosa che non poteva non allarmare i curialisti, impegnati nella salvaguardia della libertà ecclesiastica, che spingevano per rallentare ancor di più i già macchinosi meccanismi della giustizia criminale.

3. La reazione ecclesiastica e lo scontro con Roma

Già il 27 settembre la Congregazione dell'immunità – che aveva precedentemente esortato l'arcivescovo ed il Nunzio affinché si adoperassero per ottenere la restituzione dei catturati⁶¹ – veniva informata dalla curia fiorentina dell'estrazione e della condanna del Contucci e due giorni dopo tuonava contro monsignor Niccolini, reo di non aver «procurata con la celerità, e zelo pastorale, e con

mezzi prescritti da Sacri Canoni, et Constitutioni Apostoliche la reintegrazione della violata immunità» e, prima ancora, di non aver ostacolato ogni atto irrettabile, quale appunto l'esecuzione della pena capitale⁶².

A questo punto, il tribunale diocesano avrebbe dovuto effettuare una declaratoria della violazione dell'immunità e delle sanzioni in cui erano incappati i trasgressori, poiché trattavasi di scomunica *latae sententiae* e quindi scattata *ipso iure*⁶³. La scomunica era «l'arma più usata dalla Chiesa nelle sue quotidiane lotte col potere civile»⁶⁴ e in queste circostanze tendeva a paralizzare l'amministrazione della giustizia statale, fulminando direttamente i ministri che sovrintendevano ad essa.

Ad ottobre inoltrato, il rappresentante toscano – istruito mediante una scrittura di un «padre teologo»⁶⁵, quasi sicuramente del Centurioni – ebbe modo di trattare l'affare direttamente con il segretario della Congregazione dell'immunità, il giurista nonché futuro cardinale Francesco Paolucci⁶⁶, colui che si rivelerà come il vero tessitore della politica vaticana in tema.

L'intransigenza del Paolucci⁶⁷ si comprese fin dal primo istante, come appariva con preoccupazione il Cioli in una missiva diretta al segretario di Stato Gondi, in cui si faceva presente che Roma, tutt'altro che appagata dell'azione dell'arcivescovo e del Nunzio, stava addirittura meditando di sostituire quest'ultimo. Il Paolucci aveva energicamente concluso che a Firenze «non si osserva la puntualità, et che sia in tutti i modi necessario redintegrare l'immunità ecclesiastica, perche non si doveva procedere all'esecuzione senza la declaratoria precedente da doversi chiedere à Roma, se sia denegata da ministri ecclesiastici»⁶⁸. Il prelado vaticano insomma concedeva un appello all'autorità secolare contro la decisione dell'episcopato locale, ma non poteva ammettere un intervento unilaterale ed estemporaneo da parte dei laici. È chiaramente una strategia di accentramento della competenza presso la curia pontificia che poteva determinare una sorveglianza più efficace sul rispetto della libertà ecclesiastica.

Di lì a poco, probabilmente per l'irremovibile atteggiamento del Papa, i ministri fiorentini escogiteranno un diversivo per apprendere maggiori dettagli sul reato. Infatti, si viene a sapere⁶⁹ che i restanti «prigioni della Nunziata» – i complici del giustiziato – vennero prelevati con la forza, interrogati e quindi riportati in fretta e furia nella chiesa. Nunzio e vicario generale si riunirono allora per stabilire «se fosse possibile dichiarare incorsi in censure altri, che il Bargello, et i birri», avendo di mira in modo speciale il nuovo segretario degli Otto, Ludovico Zuccoli, ed il potente ed influente auditore di Consulta Niccolò Fantoni, gli autori della manovra d'estrazione dei rei.

I rifugiati vennero quindi esaminati per carpire i nomi dei ministri implicati, che essi non vollero rivelare, sebbene – constatava il segretario Gondi con riprovazione – gli sia stato «spezialmente dimandato se era un'grande, grasso, di barba castagnina, che parlassi alquanto lombardo [Zuccoli], et un altro

adusto, con barbetta bianca, et nera [Fantoni]». I due prelati quindi non si fecero scrupolo di usare anche interrogatori 'suggestivi', pur risolutamente vietati dalla dottrina⁷⁰. Ed al tempo stesso non ebbero riguardo nell'intimidire i rifugiati, prospettando loro altri interrogatori, nonché l'espulsione stessa dal convento. Tramite propri agenti, l'auditore dei benefici ecclesiastici Alessandro Vettori incoraggiava i rei, esortandoli a non temere e mantenere il silenzio, ma gli veniva replicato che avrebbero tenuto il segreto finché non fossero stati cacciati. Il Vettori proponeva di sostenerli con un salvacondotto che avrebbe permesso loro di uscire dallo Stato senza fastidio alcuno, ma il Granduca esclude tassativamente ogni concessione, disponendo che si procedesse nei termini di giustizia, perché «sarebbe uno screditare tutto il fattosi, et inutilmente, perché arrivati costoro nello Stato ecclesiastico, havrebbero potuto dire il medesimo; et quà anche per via d'altri havrebbero potuto gli ecclesiastici venire in cognizione dell'istesso».

Il giorno seguente, il 21 ottobre, il vicario generale fece leggere al segretario Cioli una lettera proveniente dalla Congregazione con cui si ordinava di pubblicare le censure senza riguardo, con una non velata critica per la condotta sinora tenuta («et con una gran bravata di haver tanto indugiato»)⁷¹, accompagnata dalla specifica minaccia della sospensione e di «altre pene arbitrarie» contro l'arcivescovo nonché da una sonora strigliata in direzione del Nunzio⁷². Monsignor Rabatta aveva già informato Ferdinando II, dal quale aveva ottenuto l'autorizzazione ad eseguire le disposizioni della Congregazione; eppure, si rivolgeva nuovamente al Cioli mettendo in chiaro la sua titubanza e la sua estraneità ai comandi romani⁷³.

L'imbarazzo della chiesa locale, strettamente legata al potere politico mediceo, si faceva sempre più rimarcato. Il vicario garantiva due cose: anzitutto, la restrizione dei soggetti censurati dalla dichiarazione di scomunica «à minor numero, che sia possibile», ma il Cioli intuiva la difficoltà di esclusione dello Zuccoli e forse anche dell'intero magistrato degli Otto. In secondo luogo, Rabatta soggiungeva il suo impegno a far quanto in suo potere per assicurare modalità di esecuzione non appariscenti, che non facessero strepito, magari attraverso l'intimazione a voce e non per editto. Dal primo punto di vista, specificare i singoli destinatari dei provvedimenti di scomunica era compito non banale, sia perché il Nunzio voleva includervi anche il Fantoni ed il fiscale Curini, sia in quanto non era agevole per i funzionari della curia ottenere «tutti i mandati, ordini, e sentenze, pubblicati a' fine di poter specificar le persone nominativamente»⁷⁴. Di qui insorgeva la prospettiva di muoversi per clausole generali, rivolgendo le censure *lato sensu* a chiunque avesse avuto scienza e partecipazione al fatto commesso in disprezzo dell'immunità.

Anche il Nunzio, secondo il diplomatico fiorentino a Roma, non era in grado di sopperire alle difficoltà operative dell'arcivescovo la cui corte, pur avendo

ultimato il processo ai violatori dell'immunità, non era in condizione di passare alla fase esecutiva «non volendo i notari, et altri ministri dell'arcivescovado servire, per essere stati presi prigionieri alcuni famigli pure dell'arcivescovado che conducevano alcuni all'esame»⁷⁵; tutto a riprova di quanto scarsa fosse l'autonomia e la funzionalità dell'apparato di giustizia ecclesiastico.

Invero, si era creato uno scacco di entrambe le giustizie, di entrambi i contendenti, costretti dalla morsa della curia romana a compiere una serie di mosse particolarmente sgradite. Certo, dai fatti si inferisce non solo una rilevante collaborazione della chiesa locale con la burocrazia medicea⁷⁶, ma anche la completa conoscenza dei fatti da parte di quest'ultima. La corte sa con anticipo le mosse della curia episcopale, che praticamente provvede a convalidare previamente alla loro attuazione concreta con una sorta di *placet*. Il 22 ottobre, infatti, Gondi notificava al Cioli l'approvazione del Principe a che

si spicchino i cedoloni, e tanto, che già si erano fatti dare di qui al Bargello dal signor auditore Staccoli gl'ordini, che occorreano, et si rinnovano anche adesso (...) sicche V.S. Illustrissima non haverà à pensare ad altro, se non à che il Bargello stia lesto in eseguire puntualmente gli ordini di Corte⁷⁷.

Lo stesso giorno, in effetti, era giunta l'ennesima sollecitazione da Roma, che riteneva inescusabile un ulteriore rinvio nella comminazione delle censure⁷⁸.

Ancor più sintomatico è l'approccio dei birri del vescovado⁷⁹ verso l'auditore Vettori nella giornata del 22⁸⁰. Essi lo informavano della loro convocazione da parte dell'arcivescovo e del fatto che si presagiva il comando di affiggere i cedoloni delle citazioni entro breve termine (seguiti da quelli di scomunica), precisando di non voler ottemperare – ma che ciò non avrebbe impedito l'esecuzione – e scongiurando infine il ministro e giurista ducale che «non sia data la colpa à loro, et perche se l'arcivescovo, gli cassassi, per non havere voluto obedire, si gli habbia compassione, per impiegargli in altro». Gli fu risposto senza sbilanciarsi e soprattutto senza un espresso invito alla disobbedienza.

Dai carteggi emerge anche come fossero noti i luoghi in cui si sarebbero affissi i cedoloni, cioè la porta dell'Arcivescovado, quella del Duomo ed il Mercato nuovo, mentre «per straordinario in Mercato vecchio, et altre delle principali cantonate della città». Così, il primo segretario poté ordinarne la rimozione di soppiatto, con due obiettivi: da un lato, quello di addossare la colpa alle forze di polizia – che del resto erano le più esposte nel novero di coloro che potevano essere fulminati dal provvedimento canonico – che, almeno all'apparenza, avrebbero agito in modo autoreferenziale, senza darne parte ad alcun ministro, conferendo anche l'impressione che le autorità statali non si curassero troppo di quanto stava avvenendo.

D'altro canto, un'azione inosservata e tempestiva avrebbe ovviato «à capannelli del popolo, che si farebbero intorno à detti cedoloni ne luoghi, dove fossero

affissi». Il che lascia trapelare una forte preoccupazione, che riaffiorerà costantemente durante l'intera vicenda, per le possibili conseguenze che la scomunica avrebbe avuto a livello sociale.

Finalmente nella notte del 23 ottobre i cedoloni vennero esposti, tradendo l'aspettativa di citazioni *ad aures* che il vicario aveva fatto intendere di prediligere⁸¹. Sembra comunque che la corte del vicario si fosse davvero attenuta alla norma di far precedere alla scomunica vera e propria le consuete citazioni a comparire⁸².

Prontamente, il Bargello le sottrasse e consegnò all'auditore Vettori, ma la manovra non sortì i frutti attesi, in quanto – come notava lo stesso Vettori – la rimozione era stata anticipata eccessivamente ed il vicario non poteva mandare fede a Roma di aver fatto affiggere pubblicamente le citazioni, «non potendo avergli visti alcuno», indi per cui tutto era da rifare. Da parte sua, il Granduca rimase appagato dal contegno tenuto dal Bargello e non preoccupato per il prolungamento dell'affare; la tattica, anzi, doveva essere quella di scoraggiare le autorità ecclesiastiche con continue ed estemporanee rimozioni dei cedoloni⁸³.

Indubbiamente, ciò avrebbe appalesato una intenzione risoluta di non accettare il verdetto, coinvolgendo la curia e gli organismi romani in uno scontro lungo ed estenuante, nel quale l'apparato statale aveva indiscussi vantaggi dal punto di vista operativo.

Unica controindicazione era l'ipotesi in cui l'esposizione del provvedimento fosse avvenuta in un luogo non propriamente pubblico, quale il cortile dell'Arcivescovado «dove concorre tutta la gente al tribunale, ne di notte, è possibile entrarvi perche sta serrato». *Quid agendum* – si domandavano i segretari ducali – in tale situazione: l'ordine di staccare era sempre valido? Il Gondi si confessava incerto, pur reputando che non fosse una cattiva idea «considerandosi, che s'è in grado, e con tanta ragione anche in mano, che il rispettare parrebbe buttare».

Frattanto, Ferdinando II impose un rigido silenzio sulla scomunica alle magistrature ed agli organi centrali di governo dello Stato, cioè al suo Consiglio di Stato, con il quale discuteva direttamente il Cioli, nonché al supremo tribunale di grazia, la Consulta⁸⁴, della quale si occupava l'auditore Staccoli. Mentre quest'ultima, forse per il coinvolgimento del Fantoni, non avanzò obiezioni, in Consiglio di stato, all'avviso di atteggiarsi come se «si trattasse di cosa, che non appartenesse à noi, ò della quale non ci curiamo», crebbero i malumori e si iniziò a nutrire scetticismo verso la mossa di penetrare nel cortile dell'Arcivescovado per sottrarre i cedoloni, «cosa di [grande] consideratione»⁸⁵. Fu nuovamente ribadito che il Principe «soffrirà forse, che per altro verso se ne appicchino degli altri», ma che nondimeno esprimeva una chiara volontà di rimuoverli, «avendosi concetto, che in qualche modo s'illumini il popolo». È chiaro che la linea seguita dal Granduca, quella cioè di s fibrare Roma, imponeva che niente trasparisse nella società civile, che niente cioè potesse alludere

all'esistenza di un contrasto in corso con l'autorità ecclesiastica ed alle sanzioni in procinto di comminazione.

In ogni modo, Ferdinando II dimostra di gestire questi affari in prima persona, non senza mediazioni né senza dar il debito ascolto ai propri funzionari, che però si atteggiavano più a consiglieri ed esecutori che a determinatori della politica principesca. Così, quando il Cioli commise alcuni errori di forma nello scrivere a Roma, il sovrano gli comunicò che in avvenire «non s'habbia, in queste materie gravi, à venir più in simil termine», ingiungendoli di non lasciar «uscire lettera di segreteria in questo proposito, che non sia di soggetto, ò comandato dall'A.S., ò partecipatolo di così per haverne la sua approvazione»⁸⁶.

Fu quindi riunito il Consiglio di Stato dinanzi al principe e futuro cardinale Giovanni Carlo de' Medici, uno dei fratelli del Granduca, alla presenza dell'auditore fiscale, dello Zuccoli, del Chimentelli e del Centurioni per fissare il contegno da seguire nelle giornate a venire. Forse per l'ascendenza del principe, forse per l'autoritaria presa di posizione del Granduca, il consiglio deliberò di non opporsi alle censure ecclesiastiche. I citati dalla curia episcopale sarebbero rimasti contumaci, non curandosi delle scontate conseguenze⁸⁷.

Quanto alla sottrazione dei cedoloni all'interno dell'arcivescovado, il Granduca dichiarò di non esecrare tale atto, che non aveva comportato alcuna «rottura di porte», per cui non avrebbe determinato maggiori aggravii alle altre operazioni di materiale eliminazione delle citazioni⁸⁸.

Poco tempo dopo comparvero nuovi cedoloni – due dei quali si conservano oggi in una filza dell'archivio di Stato di Firenze⁸⁹ –, nei quali furono espressamente scomunicati lo Zuccoli, i cancellieri Chimentelli e Tantucci, il Bargello Fabbroni, il boia e, con formula lata, «tutti quelli, che in qualsivoglia modo sono stati partecipi». A rigor di logica, sebbene nessuno giunse ad una tal conclusione, vi sarebbe stato compreso lo stesso Ferdinando II, in quanto ebbe ad approvare con rescritto il partito di condanna degli Otto.

Pure stavolta il Bargello riuscì a far scomparire repentinamente i cedoloni, alcuni dei quali vennero recapitati al Granduca, con grande dispiacere del medesimo⁹⁰. La scena si replicò svariate volte, sì che l'auditore Vettori desunse che «vogliono nell'arcivescovado dilatar'bene questo negozio»⁹¹.

I primi effetti della scomunica si produssero sulla coscienza del segretario Zuccoli, che aspirava a potersi difendere di persona a Roma e che solo dopo le rassicurazioni del Granduca e dei ministri di corte si acquietò, sia pure facendo sapere che «non vorrebbe anco rimanere in'grado di non potersi per lungo tempo confessare, et comunicare»⁹². La sanzione canonica, però, si riverbererà solo sui singoli funzionari colpiti e non riuscirà mai nell'obiettivo di paralizzare la giustizia del Granduca.

La Congregazione non si accontentò ed il 3 novembre⁹³ ebbe ad ordinare di denunciare l'avvenuta scomunica dei ministri *inter Missarum solemnità*⁹⁴, di

modo che si producessero quelle sanzioni sociali tanto temute, che in pratica comportavano l'estromissione dalla comunità, tenuta ad evitare ogni possibile contatto con gli anatemizzati.

Tutto questo era strettamente connesso al fallimento di una nuova fase di trattative intrattenute con Urbano VIII ed i dicasteri romani. A tal riguardo, dalle relazioni del Niccolini al Cioli si delineano i veri artefici della politica vaticana: sintomaticamente, l'ambasciatore mediceo rivela che gli ordini «escono dal Papa medesimo e da mons. Paolucci che negozia seco à dirittura senza punto di scienza della Congregazione dell'immunità, et il signor card. Panfilio sottoscrive le lettere per esserli così comandato senza sapere ne meno qualche si tratti»⁹⁵.

La Congregazione, quindi, compreso il suo capo, il cardinale prefetto, svolge un ruolo di facciata, mentre chi concretamente disbriga gli affari è il Paolucci, con il beneplacito del Pontefice. Sembra riprodursi, in seno alle strutture della Sede Apostolica, quel rapporto immediato che intercorre negli ordinamenti statuali tra i segretari ed il Principe⁹⁶.

Una diretta conferma pare trovarsi nelle carte della Congregazione: mentre, infatti, si contano numerose missive inviate a Firenze nei *Libri litterarum* (tenuti direttamente dal Paolucci), nei *Libri decretorum*, che dovrebbero essere espressione dell'agire collegiale del dicastero, si rinvengono solo tre pronunciamenti e la documentazione mostra lunghi periodi di inattività⁹⁷. Solo il 9 settembre, quando era stata commessa la semplice cattura dei banditi dall'Annunziata, si ebbe una riunione della Congregazione, che invitò arcivescovo e Nunzio a prendersi cura della reintegrazione dell'immunità violata⁹⁸. Periodicamente, inoltre, vennero spediti a mons. Ceva⁹⁹, il segretario di Stato – che appare qui già pienamente calato nella sua veste di «collegamento tra il pontefice (...) le congregazioni cardinalizie e i vari organi di governo e di amministrazione»¹⁰⁰ – di Urbano VIII, dei biglietti che riassumevano lo stato della questione e gli ordini dispensati. In uno di essi, sempre del 9 settembre, si informava questo prelado che i cardinali della Congregazione avevano preso quella specifica risoluzione per il caso fiorentino «quando alla somma prudenza di Nostro Signore e dell'eminentissimo sig. Cardinale padrone» – con il quale si sarebbe discusso in giornata – «non si giudichi altrimenti». La Congregazione tiene le proprie adunanze presieduta dal Paolucci, mentre il prefetto viene interpellato in un secondo momento per renderlo edotto e fargli ratificare le decisioni¹⁰¹. Ancor più esplicito è quanto si manifesta nel carteggio tra la segreteria di Stato medicea e il residente Niccolini, ossia un Pontefice pienamente a conoscenza dei fatti, dei quali disquisisce in modo acceso con l'ambasciatore, ricevendolo in udienza.

Prima di analizzare i termini giuridici della controversia e le ragioni addotte da entrambe le parti, vediamo brevemente gli ultimi atti della vicenda. Dopo l'ingiunzione romana di pubblicare solennemente le censure canoniche, il vicario

Rabatta e l'arcivescovo vennero incontro nuovamente al Granduca, escogitando il sistema più indolore: la pubblicazione sarebbe avvenuta – e di ciò fu informato sempre in anticipo il Cioli – in Duomo «la mattina à buonhora» in una Messa nella quale «suole intervenire poca gente», cioè solitamente solo una ventina di lanaioli. Ciò bastava per agitare i ministri medicei, in quanto «per la qualità loro [i lanaioli] basteranno à bandirla per tutta la città»¹⁰². Sentito sul punto, Giovanni Medici non stimò grave il fatto: la pubblicazione *inter Missarum solemnia* non era mai stata impedita dalle forze dell'ordine, anche per la sua scarsa efficacia concreta. I pochi presenti alla celebrazione «ò stimeranno, che sia la medesima cosa, che ne' cedoloni, ò vero non l'intenderanno, e per questo non verrà à farsene motivo nel publico». Altra cosa erano i cedoloni, che si dovevano defiggiere per scongiurare assembramenti di curiosi e «perche non si faccino, come si dice i capannelli et i discorsi del popolo»¹⁰³.

Un ultimo tentativo per spianare la questione senza laceranti fratture fu svolto con colloqui segreti tra Francesco Niccolini e il cardinale Caetani¹⁰⁴, il quale lasciò intendere la possibilità di addivenire ad un equo e contemporaneo aggiustamento della situazione creatasi negli anni precedenti con l'imposizione della tassa sul macinato ed ancora pendente. Nelle trattative s'intromise anche il padre Arsenio dell'Ascensione¹⁰⁵, che redasse una bozza d'accordo, per la quale Roma avrebbe desistito dalla pubblicazione solenne della scomunica ed avrebbe fornito i brevi di assoluzione degli scomunicati, mentre le autorità laiche avrebbero concordato con gli ecclesiastici una quantità minima di grano esentata dalla tassazione¹⁰⁶. Queste mediazioni non ebbero esito positivo, perché il Granduca stesso ordinò – ed i motivi li vedremo esaminando il documento del Centurioni – che non si venisse ad atti formali per l'assoluzione, che quindi non sappiamo dire neppure se e quando fu ottenuta¹⁰⁷.

4. *La complessa gestazione della memoria del Centurioni. Le ragioni politiche e giuridiche delle due parti*

Ad inizio novembre a Firenze si iniziò a lavorare alla stesura di una memoria, diretta alla Santa Sede, in cui compendiare punto per punto le argomentazioni da opporre alla scomunica. La relazione fu affidata al Centurioni. Costui lavorò ad un primo nucleo centrale, per la scrittura del quale furono spesso necessarie operazioni tese a carpire dati precisi dalla curia diocesana.

La minuta del Centurioni fu prima visionata dal marchese di Sant'Angelo, che non ne fu entusiasta, in quanto le rivendicazioni che si avanzavano contro Roma si prospettavano vane. Egli si mostrava scettico sull'opportunità di scendere nelle argomentazioni dottrinali e, solo ove la pubblicazione delle sanzioni canoniche avesse prodotto effetti tra la popolazione, suggeriva di stendere una

semplice scrittura in cui si esponessero le rimostranze e le ragioni che avevano mosso l'agire del Granduca¹⁰⁸.

Successivamente, il documento venne esaminato dal Consiglio di Stato, che sollevò obiezioni di diversa natura. Come riferirà il marchese Salviati al Cioli, essa aveva «del frate assaj, nel principio nel mezo e nel fine», era «mal distesa, e si vede che non intende punto la lingua» e risultava pure «molto tediosa», in quanto «lunga e di molta considerazione»¹⁰⁹.

Dopo tali consultazioni il Granduca, al momento fuori Firenze, approvò una revisione dell'elaborato ed un procrastinamento del suo invio dopo una compiuta riflessione, manifestando la volontà che in esso si dimostrasse giuridicamente la nullità delle scomuniche. Il Principe, che volle anche occuparsi personalmente dell'affare non appena rientrato nella capitale del Granducato, era pienamente cosciente che ciò non avrebbe fatto mutare la decisione della Santa Sede, eppure non temeva le repliche dei prelati romani.

Le carte non offrono riscontri sull'attività diretta di Ferdinando II, per quanto facciano emergere come per suo ordine altri giuristi furono chiamati a collaborare alla messa a punto della scrittura; trattasi in principio dell'auditore Francesco Nerli¹¹⁰, il futuro arcivescovo di Firenze, di monsignor Venturi¹¹¹ e, in seguito, di altri «pratici nelle leggi» a ciò deputati, ovvero l'auditore Vettori e l'avvocato Zanobi Girolami¹¹². Ad essi vennero dispensate istruzioni minuziose: l'intento perseguito non era solo quello di verificare che il discorso in diritto si dipanasse logicamente in modo lucido, bensì pure di accertare che «le allegazioni delle autorità, che il Padre, ò metterà in margine, ò darà à parte, rispondino al vero, che all'intento». Debordava, invece, dalle competenze di questo collegio di giuristi l'esame formale e stilistico, nonché la valutazione sul merito delle considerazioni politiche espresse. La direzione della *équipe* fu affidata al Vettori che aveva istituzionalmente, come auditore dei benefici ecclesiastici, il ruolo di tutelare i diritti del Principe nei contrasti giurisdizionali con la Chiesa¹¹³.

Egli, dopo questo primo vaglio, avrebbe dovuto anche sentire il responso degli altri tre sugli aspetti teologici estrinsecati nella memoria. Non è sorprendente che degli ecclesiastici siano chiamati a esprimere un punto di vista anche in relazione ad aspetti non teologici, ma prettamente giuridici; infatti, era oramai consolidata una forte inclinazione degli uomini di Chiesa per lo studio dello *ius civile* e per il raggiungimento della laurea *in utroque*¹¹⁴, conseguita per l'appunto sia dal Nerli che dal Venturi.

Di tutte queste consultazioni non è rimasta la benché minima traccia, cosicché non si può neppure ponderare quanto il lavoro esplicato da civilisti e canonisti abbia influito sulla versione finale del documento, che fu comunque completato nel novembre stesso.

Della versione integrale della memoria non abbiamo copie e quasi sicuramente non fu data alle stampe, a differenza di un sunto anonimo – sebbene ciò

non valse a mantenere il segreto sull'identità dei religiosi colpevoli di essersi schierati contro la *libertas Ecclesiae*¹¹⁵ –, di cui ho reperito tre esemplari¹¹⁶. Il compendio della scrittura del Centurioni si appunta sulle tre violazioni della Bolla gregoriana contestate ai ministri del Principe, tutte inerenti alla dinamica procedurale messa in atto in concreto, ma poggianti su dati di ordine sostanziale che stanno alla base delle scelte d'azione della giustizia laica.

Il primo punto è appena accennato e riguarda la mancata concessione della licenza da parte dell'Ordinario diocesano. Si protestava con Roma per le ripetute richieste che il segretario degli Otto aveva inoltrato in tal senso, esponendo le ragioni fattuali e giuridiche, tutte sempre respinte solo in quanto il delitto perpetrato non era un omicidio. Il Papa e monsignor Paolucci mostrarono particolare intransigenza su questo punto ed il secondo suggeriva al governo mediceo di procurarsi una di quelle lettere circolari che si inviavano a tutti i vescovi «di certe grandi città quando la domandano», attraverso la quale essi erano autorizzati a debordare dai limiti della bolla *Cum Alias* e rilasciare licenze più generosamente; dovevano però essere gli Ordinari a sollecitarle alla Santa Sede, cosa che non avveniva «perche serve loro d'impaccio, e di fastidio nelle negative»¹¹⁷. In queste circolari praticamente si ammonivano i rifugiati a partire entro un termine perentorio, spirato il quale il vescovo poteva procedere all'estrazione ed alla loro ritenzione nelle proprie carceri, dando immediato avviso alla curia romana dei delitti commessi, sì da permettere nuovi ordini da parte della Congregazione¹¹⁸.

Da Firenze si contestava sia l'intenzione di coinvolgere il Nunzio oppure, in prima od in seconda istanza, la Congregazione stessa nella determinazione della sussistenza di uno dei casi eccettuati dalla bolla.

Il secondo punto di frizione, strettamente collegato al primo, era la carcerazione delle persone catturate in Chiesa senza previa dichiarazione sul godimento dell'immunità da parte dell'arcivescovo. Infatti, in attesa della risoluzione dell'Ordinario, gli estratti dovevano essere custoditi nelle prigioni diocesane o, talora, anche in quelle secolari, ma a mo' di custodia, in nome e per conto del vescovo. A tal proposito, da parte laica si adducevano due giustificazioni, una di natura politica ed una di natura giuridica, la prima appena velata nella scrittura a stampa (ma ben chiara nei carteggi dei segretari toscani), la seconda ampiamente sviluppata in essa con rinvii alla dottrina ed al diritto canonico.

Il Centurioni si riferiva alle tortuose vicende degli ultimi due anni ed in particolare al caso del 1638, unito ai due recenti dinieghi consecutivi da parte dell'arcivescovo, «che insegnò a mutare usanza». Al di là della reazione ai continui ostacoli frapposti dalla Chiesa alla giustizia, sembra esservi anche una particolare pressione sentita dai consiglieri del Granduca, che ha origine nelle mormorazioni dei cittadini fiorentini. Parlando con il Cioli, il marchese di Sant'Angelo affermava che «il popolo [aveva] approvato il gastigo degl'assassini» ed era quieto, ma due mesi prima il cancelliere Chimentelli scriveva allo Staccoli che il popolo

era scandalizzato del ritardo con cui si procedeva all'esecuzione di alcuni rei e faceva intendere che ancor più lo sarebbe stato se si fosse tergiversato davanti agli attentati compiuti dai rifugiati¹¹⁹. In un certo modo, quindi, gli umori dei sudditi determinavano l'incisività e la solerzia dell'azione repressiva, specialmente laddove i reati erano stati commessi pubblicamente, magari in pieno giorno ed in presenza di numerose persone. La giustizia doveva allora operare in modo implacabile ed esemplare.

Il religioso si profondeva su tre aspetti tecnici che Roma chiedeva inflessibilmente di osservare e sui quali Ferdinando II ed i suoi giuristi non parevano più indulgere, percependoli come pretese nuove ed inaccettabili: la necessità della morte fisica per configurare il delitto di 'assassinio', il rigido confezionamento della figura di reato e delle sue qualità e, da ultimo, il massimo rigore oggettivo della prova stessa, ossia quello richiesto dalla dottrina per la condanna dell'inquisito. Risalta come i giuristi di Ferdinando II facciano una netta scelta di campo dalla parte delle teorie anticurialiste su tre nodi rilevanti della materia immunitaria, assai controversi e dibattuti in dottrina.

Come ha notato Carlotta Latini, la Bolla «per gli assassini non sottolinea la componente dell'omicidio»¹²⁰, sicché dovevano bastare il mandato e la promessa di denaro da parte del mandante. La prassi romana e quella napoletana¹²¹ avevano stabilito pian piano la sufficienza del tentativo¹²², purché oggettivamente realizzabile, da determinarsi considerando sia le armi usate che le modalità concrete del fatto. Non si poteva pertanto prefissare una volta per tutte la fattispecie del *delictum* d'assassinio, ma alcuni contorni di essa dovevano essere rimessi alle consuetudini ed agli statuti dei luoghi, oltre che al parere dei *doctores*. Ciò poggiava anche sulla considerazione dell'antioriorità degli statuti locali rispetto alla bolla, come si evince da una lettera del residente Niccolini al Cioli. Esposte tutte queste ragioni a mons. Paolucci – con la sottolineatura dell'assenza di riferimenti all'omicidio nella bolla –, questi replicò che al fine di poter dichiarare «l'assassinamento vi devono intervenire il patto, la pecunia, e la morte effettiva». Secondo il segretario della Congregazione, questo si era cristallizzato nell'applicazione concreta della bolla, per cui non vi era «bisogno di ricorrere a' statuti»¹²³. C'è da dire che su questo principio Roma perseverò saldamente pure nel secondo Seicento ed anche all'interno dei confini del proprio Stato¹²⁴.

Circa i parametri del giudizio, siamo di fronte ad un altro dei tipici punti di scontro tra dottrina canonistica e civilisti, in quanto la prima, per la sola consegna, esige che il fisco secolare dimostrasse pienamente – secondo le regole del sistema probatorio di diritto comune, ossia con una duplice testimonianza *de visu* o con la valida confessione – la colpevolezza degli inquisiti¹²⁵. A ciò si ribatteva la palese divergenza tra le due fattispecie e l'inapplicabilità di un medesimo criterio per entrambe. Anzi, paradossalmente, per la mera dichiarazione di non godimento del diritto d'asilo era necessario uno sforzo maggiore rispetto

a quello necessario a condannare gli assassini, cosa per cui – stando alle parole della memoria, che si fondava sulla maggiore arbitrarietà del giudizio rispetto ai reati efferati – «bastano indizij indubitati, e non sono necessarie prove più chiare che il sole»¹²⁶.

Inoltre, erano le stesse fonti canoniche che condividevano tale linea interpretativa, della quale si aveva un esempio in una nota lettera del 1597 di Clemente VIII all'arcivescovo di Palermo, in cui il Papa aveva sancito la sufficienza di indizi tali da quietare la coscienza dell'Ordinario. Certo, il richiamo alla coscienza poteva essere un'arma a doppio taglio, data la concezione molto rigorosa ed oggettiva della *veritas* processuale, che doveva essere tale da far insorgere nel giudice una *conscientia tuta*¹²⁷; ma vi era un altro argomento più persuasivo e cioè quello arguibile dalla lettera di un canone del Concilio di Lione, che sanciva, in presenza di «probabili argomenti», il potere della giustizia laica di condannare un chierico di qualsiasi dignità e condizione, reo di assassinio, superando l'ostacolo del privilegio di foro, in quanto lo *status* ecclesiastico era perso *ipso iure*¹²⁸. Se pertanto occorre solo «probabili argomenti» per punire un chierico, tanto maggiore sarebbe stata la sproporzione rispetto all'ipotesi del giudizio sulla sola spettanza dell'immunità.

Terzo ed ultimo motivo di scontro e di risentimento del Granduca era legato allo svolgimento del processo ed alla condanna degli estratti. È qui che maggiormente Ferdinando II calcava le mani, nella rivendicazione di un diritto pieno all'esercizio della sua *iurisdictio* nelle vesti di sovrano temporale. Tale diritto non subiva limiti per *ius divinum*, ma solo per una «disposizione (...) humana, che per la riverenza, che si deve alla Chiesa, che non ne usi, se prima non è fatta l'estrazione del colpevole, e dichiarato che non goda». Quindi, un limite auto-imposto al solo esercizio della *iurisdictio* e non alla *iurisdictio* stessa, cosa che traspare nell'affermazione per cui il territorio su cui sorge la Chiesa è del Principe, chiaramente contrastante con le propezioni di una folta schiera di giuristi capeggiata da Baldo e Farinacci¹²⁹.

La confutazione dei tre principali motivi della scomunica è la premessa per una digressione sull'invalidità della medesima, che viene condotta per il tramite di una rassegna di brani del *Corpus juris canonici*¹³⁰ e che si inserisce in un filone di pensiero post-tridentino incline ad un radicale attacco contro gli effetti dell'*excommunicatio* viziata *ex causa*¹³¹ e che avrà infine un convinto assertore in Pietro Giannone¹³². In sostanza, l'obiettivo era dimostrare come le censure, in quanto invalide, non producessero alcun effetto, sì che ogni cosa avrebbe dovuto procedere come se non fosse accaduto niente.

Il reale punto d'appoggio lo si scorge in una nota manoscritta¹³³ nella quale si delinea una triplice proposizione. *In primis*, l'assunto – classica asserzione di San Tommaso, una invocazione allo *ius naturale* su cui si era costruita la teoria dei limiti del potere assoluto¹³⁴ – per cui ogni legge imperiale o pontificia in certi

casi deve ammettere eccezioni, soprattutto laddove osservarla «est contra aequalitatem iustitiae»¹³⁵ e contro il «bonum commune». Si passava quindi all'altro versante, cioè al potere del Principe, al quale era concesso «nullo nec canonici, nec civilis iuris servato ordine procedere, iudicare, damnare, tam in civilibus, quam in criminalibus»¹³⁶; una rivendicazione della piena autonomia del sovrano rispetto allo *ius commune*, al quale egli si assoggetta liberamente, per propria scelta, comunque non irrevocabile. Vi erano tuttavia delle particolari esigenze di ordine pubblico, legate a situazioni contingenti, nelle quali egli decideva di sfruttare questo diritto: esse si concretizzavano in tempo di guerra o nel corso di epidemie, ma anche «in famosis latronibus, qui sola facti veritate inspecta, in odium delicti statim puniuntur etiam attentata iuris canonici benignitate»¹³⁷, ciò che «sane magis procedere debet in assassinis». Rispetto a tali delitti il sovrano si riteneva svincolato anche dalle prescrizioni del diritto canonico e libero di perseguire nel modo più opportuno i malviventi.

5. Conclusioni

Tirando le somme, possiamo prendere le mosse da questo caso assai paradigmatico – è l'unica scomunica contro un giudice di primo piano della corte fiorentina durante il lungo regno di Ferdinando II – per svolgere alcune riflessioni sulla disciplina del diritto d'asilo nella Toscana del primo Seicento.

A ben vedere, il Granducato mediceo poteva fregiarsi di essere uno degli stati più rispettosi dello *ius asyli* e delle prerogative degli organi ecclesiastici nella gestione dello stesso. In Toscana si aveva una profonda deferenza per le censure comminate dalla Chiesa, come valgono a provare non solamente le relazioni dei diplomatici¹³⁸, ma anche quanto Ferdinando II espressamente fece capire ai suoi ministri, allorché gli venne consigliato di lasciar cadere nel silenzio la scomunica. Il Granduca volle invece render esplicite le ragioni che lo persuadevano a non sentirsi vincolato in coscienza¹³⁹, poiché credeva che sia «maggiore inconveniente, che i popoli avessero à credere, che l'A.S. non apprezzasse le scomuniche», concludendo fieramente che «per le considerazioni politiche, non si sà S.A. indurre alla paura de' preti»¹⁴⁰.

Il governo mediceo era prontissimo ad accettare le limitazioni derivanti dall'immunità locale, ma sollevava alcune obiezioni quando essa potesse danneggiare l'immagine della giustizia esemplare e terribile del Principe, ossia insomma dinanzi alla repressione dei crimini efferati o di carattere politico. Se diamo un veloce sguardo alle controversie giurisdizionali degli anni seguenti, notiamo come esse siano imperniate proprio sui punti esposti nella memoria stampata. Se non ricorre la pretesa che la corte del vicario emetta il proprio verdetto fondandosi sulle risultanze del processo istruito dai tribunali secolari, per contro i vari

auditori vorrebbero che esse non si scartassero *a priori*. In altre parole, si ammette che la curia non debba stare necessariamente a quanto fornitogli dal fisco ducale, ma si pretende che tali elementi non siano del tutto respinti e che da parte ecclesiastica possa «bastare» l'aggiunta di «un'informazione anco estra giudiciale, et quanta sia necessaria per istruzione della sua propria coscienza»¹⁴¹.

Vi era una radicata convinzione da parte del Vettori e dei teologi-canonisti del Granduca che l'Ordinario potesse recepire buona parte di questa «informazione estra giudiciale» proprio nelle carte consegnategli dal fisco: era vero che esse provenivano da un diverso foro, ma qualora si «ricercassero non solamente le provazioni, ma la competenza del foro dove sien fatte, verrebbe à volersi un processo perfetto» in contrasto con i dottori e con la dichiarazione di Clemente VIII. Allegando costantemente il noto *consilium* 50 di Mario Giurba, cavallo di battaglia dei giurisdizionalisti, si tentava di delineare l'oggetto del giudizio sull'*immunitas*, che doveva circoscriversi a «vedere provata la qualità del delitto, che escluda l'immunità, e non altro»¹⁴². A livello più pragmatico, il Centurioni era dell'opinione che, al fine di emettere un responso favorevole, alla curia erano sufficienti indizi *ad torturam*¹⁴³.

Stando ad alcuni ministri ducali, tra cui il Vettori, quanto appena descritto si era cristallizzato nella consuetudine giudiziaria toscana, sebbene il cancelliere Chimentelli certificasse che in passato «in Firenze si è osservato che la corte secolare faccia il processo informativo e lo trasmetta al giudice ecclesiastico, e chiedi che si rilasci il reo» e che, quando il vescovo non era disposto ad accettare la documentazione laica, istruiva *motu proprio* un «nuovo processo informativo citato i ministri della corte secolare, et interrogato il reo»¹⁴⁴. Di fatto, più ricorrenti erano gli accordi informali a metà strada, come quelli con i quali i tribunali statali concedevano ad un funzionario episcopale di parlare con il carcerato e di interrogarlo; oppure, per altro verso, la causa veniva 'fabbricata' da parte clericale, ma con l'assistenza o la partecipazione attiva di un giurista dell'*équipe*¹⁴⁵ del rettore (spesso un mero notaio) o di un auditore. Ciò risultava sgradito al Granduca, perché costituiva una implicita ammissione della competenza dell'Ordinario, sicché in ogni circostanza si ripeteva l'eccezionalità della concessione e quindi si propendeva per dissimulare «che per questa volta si esaminino due, ò tre testimoni per informati»¹⁴⁶, i cui nomi erano comunicati per vie traverse (e *ad aures*) al vicario, salvo poi tornare sui propri passi per evitare che si consolidasse una prassi indulgente verso le pretese di Roma¹⁴⁷. In effetti, così come facevano i ministri criminali del Granduca, anche da parte degli attuari del vicario si usavano manovre oblique per convogliare verso un certo esito il processo, ad esempio mancando di informare il procuratore fiscale del compimento di alcuni atti¹⁴⁸.

Altra grossa preoccupazione era che nell'istruire un processo autonomamente, la corte ecclesiastica pubblicasse gli atti al reo o gli concedesse le difese¹⁴⁹, come se in fondo si trattasse di una inquisizione vera e propria, perché questi ne

avrebbe tratto spunti difensivi da produrre nella causa principale. Certo, la strategia migliore consisteva nell'offerta all'accusato di una pena più mite in cambio della rinuncia all'eccezione di immunità, giacché se da un lato indubbiamente non si giungeva ad una condanna esemplare, dall'altro si scansava una pronuncia del tribunale diocesano in merito al diritto d'asilo¹⁵⁰.

Rimaneva, infine, sempre la molesta presenza del Nunzio, al quale il Granduca temeva che potesse interporsi appello addirittura da parte ecclesiastica, cioè contro la sentenza di non godimento dell'immunità. Il che indusse perfino ad analizzare la questione in termini di diritto comune – con conclusioni che non lasciavano spazio ad alcun dubbio¹⁵¹ –, in preparazione di un nuovo scontro con le istanze dei curialisti.

Ritengo sia emblematicamente riassuntivo l'epilogo del caso che abbiamo ricostruito. Da entrambe le parti si produssero larvate minacce: da un lato Roma, consapevole oramai che le deliberazioni della Congregazione erano equiparate dai giuristi laici alle *opiniones* dei dottori e, in quanto tali, tenute per meramente «probabili, et non necessarie»¹⁵², pareva studiare delle contromosse che inquietavano la corte fiorentina (in particolare, un bolla che ampliasse ulteriormente il raggio della competenza esclusiva del Papa nella concessione dell'assoluzione dalla scomunica), dall'altro il Granduca faceva sapere a monsignor Paolucci che se le cose fossero continuate su questi binari, si sarebbe visto obbligato «a procedere in coscienza» e provvedere da solo senza ricorrere all'autorità ecclesiastica, come del resto si atteggiavano numerosi sovrani europei, in particolare a Napoli, dove «attendono bene a' proceder de facto, lasciano far i processi, et anco assolvere i dichiarati scomunicati, e tirano innanzi»¹⁵³. Dinanzi alle soluzioni drastiche prefigurate dall'ambasciatore Niccolini, il Paolucci rispose «con un restringimento di spalle, che S.A. non lo puol fare in coscienza» e, di fronte alla reiterazione dell'avvertimento, «tornò a dirmi il medesimo con ogni modestia»¹⁵⁴.

Quindi, un nulla di fatto che rispecchia fedelmente l'intenzione di scongiurare determinazioni radicali e conseguenti crisi politiche che avrebbero danneggiato entrambi i contendenti. Il risultato fu comunque il crearsi di un clima di sospetto reciproco, che gli anni seguenti (come si è visto) proromperà in altre tensioni, e che intanto si palesò in una lettera circolare spedita a tutti i rettori dello Stato fiorentino nel dicembre del 1639, con la quale forse fu recapitata una copia della memoria del Centurioni¹⁵⁵, atto che aveva il significato di un monito ad una scrupolosa vigilanza che contrastasse il consolidamento di prassi procedurali troppo sfavorevoli alle istanze della giustizia statale.

In definitiva, dall'indagine condotta si rendono percettibili due spunti di riflessione. Da un lato, la forte incidenza della dimensione politica sulla materia dello *ius asyli*, nella quale più che altrove i meccanismi giuridici esistono e vengono messi in campo da Chiesa e Stato solo e finché costituiscono strumenti

validi per estendere le loro *iurisdictiones* nelle zone grigie, zone in cui esse si intersecano e che per ciò stesso formano oggetto di contenzioso.

Dall'altro, si viene a confermare la validità dei recenti indirizzi storiografici¹⁵⁶ che hanno puntato l'accento – di contro alla vecchia concezione di Díaz, di Rodolico e di Scaduto¹⁵⁷ – più sul continuo compromesso tra lo Stato mediceo e la Chiesa¹⁵⁸, che non sull'idea di una remissiva soggezione del primo alla seconda. Per un verso, l'episodio testimonia l'azione di un Principe e di funzionari che non hanno ambagi nel far sentire la loro voce e le loro ragioni, nonché nel restar saldi sulle scelte effettuate. Per un altro, parlare di subordinazione implicherebbe il fronteggiarsi di due soggetti compatti, dai contorni netti e distinti, immagine che certamente non pare applicabile neppure alla Chiesa, così divisa tra le sue istituzioni centrali e quelle periferiche.

Note

Abbreviazioni: ASFi per Archivio di stato di Firenze; ASV per Archivio segreto vaticano; BNCf per Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Desidero indirizzare un sincero ringraziamento per la lettura del presente lavoro, oltre al mio maestro, il prof. Montorzi, alla prof.ssa Carlotta Latini.

¹ A. Zobi, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848*, Firenze, Molini, 1850, I, pp. 136-137.

² C. Latini, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Milano, Giuffrè, 2002. In precedenza, uno studio completo, anche se datato, era stato quello di P. Timbal, *Le droit d'asile*, Paris, Sirey, 1939. Per l'epoca antica, vedesi A. Ducloux, *Ad ecclesiam confugere: Naissance du droit d'asile dans les églises, IVe-milieu du Ve s.*, Paris, 1994. Importanti le sintesi di G. Vismara, *Asilo (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, III, Milano, 1958, pp. 198-203; P. G. Caron, *Asilo (diritto canonico e diritto pubblico statale, medioevale e moderno)*, in *Novissimo Digesto italiano*, II, Torino, 1958, pp. 1036-1039 e G. Le Bras, *Asile*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques commencé sous la direction de mgr. Alfred Baudrillart*, IV, Paris, 1930, coll. 1035-1047. Spunti di rilievo in L. Lacché, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 221-243. Cfr. poi A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, II ed., Torino, Utet, 1892, V: *Storia del diritto penale*, pp. 30-31 e 125-126; A. C. Jemolo, *Stato e chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, Milano, Bocca, 1914, pp. 211-213; i cenni di E. Friedberg, *Trattato del diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, Torino, Bocca, 1893, nell'appendice storica (pp. 90-131); C. Valsecchi, "Quis erit iudex?" *Giurisdizione secolare ed ecclesiastica nella prassi tre-quattrocentesca. Alcune annotazioni*, in O. Condorelli (a cura di), *Panta Rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, Roma, Il Cigno Galilei, 2004, V, pp. 426-430. Tra gli studi territorialmente circoscritti, risultano di gran lunga prevalenti quelli attinenti al Regno napoletano, dove la problematica fu più acutamente avvertita: cfr. R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli nella prima metà del secolo XVIII*, I, *La vita giudiziaria*, Napoli, Jovene, 1961, pp. 25-96; Id., *Epistemologia moderna e storia delle esperienze giuridiche*, Napoli, Jovene, 1986, pp. 41-49; Id., *L'esperienza critica del diritto. Lineamenti storici*, I, *Le radici medievali dell'attualità*, Napoli, Jovene, 1999, pp. 265 sgg.; A. Lauro, *Il giurisdizionalismo pregiannoneiano nel Regno di Napoli. Problema e bibliografia (1563-1723)*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1974, pp. 27 sgg.; F. Scaduto, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri (sec. XI-XIX)*, Palermo, Armenta, 1887, pp. 334-341; V. De Marco, *L'immunità ecclesiastica nel Regno di Napoli durante il XVII sec. Il caso delle diocesi di Puglia*, «Ricerche di storia sociale e religiosa», XVIII (1989), n. 36, pp. 151-154; D. Luongo, *Serafino Biscardi. Mediazione ministeriale e ideologia economica*, Napoli, Jovene, 1993, pp. 258-260 e Id., *Vis Jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*, Napoli, Jovene, 2001, pp. 291 sgg.; M. Laiso, *Il tramonto dei vicerè. Idee per il governo di Giulio Visconti. Un'anonima memoria per l'ultimo dei Vicerè di Napoli*, «Frontiera d'Europa», I (1996), pp. 87-91. Sulla realtà milanese, si veda C. Ichino Rossi, *Il diritto di asilo nella Lombardia del Settecento. Dall'indulto di Benedetto XIV del '57 alla «totale riforma» Giuseppina*, in A. De Maddalena, E. Rotelli e G. Barbarisi (a cura di), *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, III, *Istituzioni e società*, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 509-535. Sullo Stato pontificio, P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 231-234. Sulla Toscana, infine, si veda l'ampio documento saggio di F. Colao, *Tra sacri canoni e illuminismo penale: alle origini della circolare toscana del 1769 "I delinquenti non godino dell'asilo"*, in C. Cardia (a cura di), *Studi in onore di Anna Ravà*, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 215-247. Per l'applicazione del diritto d'asilo a favore degli insolventi, cfr. G. Speciale, *Fallimento tra dolo e sfortuna. L'azione revocatoria e il diritto d'asilo nei secoli XVI-XVIII*, Roma, Il Cigno Galilei, 1996, pp. 121-139.

³ C. Latini, *Il privilegio dell'immunità* cit., sopr. pp. 13 sgg.

⁴ M. Sbriccoli, «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVII (1998), pp. 233 sgg.

⁵ L. Lacché, «*Ordo non servatus*». *Anomalie processuali, giustizia militare e "specialia" in antico regime*, in *Studi storici*, 2 (1988), pp. 361-384; M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 388-399.

⁶ Visibile, oltre che nel *Magnum bullarium romanum*, Augustae Taurinorum, Franco e figli, IX, 1865, pp. 424-428, altresì in versione integrale in G. Catalano e F. Martino (a cura di), *Potestà civile e autorità spirituale in Italia nei secoli della Riforma e Controriforma*, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 103-108.

⁷ Anche se non è possibile discorrere in termini assoluti, come giustamente precisa G. Greco, *La Chiesa in Italia nell'età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 197 «almeno fino alla prima metà del Settecento non sempre bastava influire in modo determinante sulla nomina dei vescovi per garantire al governo civile la loro fedeltà di funzionari in campo spirituale». Ancor più scettica è G. Fragnito, *Istituzioni ecclesiastiche e costruzione dello Stato. Riflessioni e appunti*, in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (a cura di), *Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 544-546.

⁸ G. Greco, *Controriforma e disciplinamento cattolico*, in E. Fasano Guarini (a cura di), *Storia della civiltà toscana*, III, *Il principato mediceo*, Firenze, Le Monnier, 2003, pp. 245-248; Id., *I vescovi del Granducato di Toscana nell'età medicea*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna. Atti delle giornate di studio* (Firenze, 1992), Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio per i beni archivistici, 1994, II, pp. 655-680, in part. pp. 658-662 per Firenze; a p. 661 Greco afferma che la nomina si basava «più su una tradizione invalsa col tempo, che su un diritto fermamente stabilito».

⁹ F. Diaz, *Il Granducato di Toscana. I Medici*, Torino, Utet, 1987, p. 417 (sui rapporti con Roma cfr. pp. 380-383 e 417-420). Sulle relazioni con Roma, vedi ora F. Angiolini, *Il lungo Seicento (1609-1737): declino o stabilità?*, in *Il Principato mediceo* cit., pp. 62-64.

¹⁰ C. Latini, *Il privilegio dell'immunità* cit., pp. 151 e sgg. Per una bibliografia sulla Congregazione, cfr. p. 152, nt. 1.

¹¹ C. Latini, *Il privilegio dell'immunità* cit., p. 159.

¹² G. Catalano, *Stati italiani e Chiesa nel secolo XVII: prospettive storiografiche*, in «*Panta Rei*» cit., I, p. 393. Sul punto, cfr. anche le considerazioni di P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo coscienza e diritto*, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 289, 295.

¹³ Sulla Nunziatura in Toscana, cfr. L. Baldisseri, *La Nunziatura in Toscana. Le origini, l'organizzazione e l'attività dei primi due Nunzi Giovanni Campeggi e Giorgio Cornaro*, Città del Vaticano, Archivio vaticano, 1977; M. Belardini, *Il potere giudiziale del nunzio apostolico. Note sull'archivio del Tribunale della Nunziatura di Firenze*, in M. Sanfilippo e G. Pizzorusso (a cura di), *Gli archivi della Santa Sede come fonte per la storia moderna e contemporanea*, Viterbo, Sette città, 2001, pp. 59-86. Cfr. poi cenni in A. Zobi, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848* cit., I, appendice, n. VII, pp. 25-27.

¹⁴ Cfr. il memoriale anonimo in ASFi, *Mediceo del principato*, 1718, ins. 7, cc. 65-66. Il personaggio richiamato è Alfonso Giglioli, nunzio dal 1622 al 1630. La lettera (del 2.10.1627) è visibile in copia in ASV, *Nunziatura. Firenze*, 37, ins. II e vi si dice testualmente che «Sua Santità per degno rispetto vuole, che questa autorità si eserciti da V.S. mentre sarà nel carico di cotesta Nunziatura, e non altrimenti da mons. Arcivescovo a cui però si significa con quest'ordinario la mente di Sua Santità». Sul Giglioli, cfr. la voce di M. P. Paoli in *Dizionario biografico degli italiani*, LIV, Roma, 2000, pp. 700-703.

¹⁵ ASFi, *Mediceo del principato*, 4033, ins. 1, n. 6, Istruzione a mons. Massimi vescovo di Bertinoro nominato nunzio in Toscana, 1621. Del resto, studi specifici hanno confer-

mato come compito precipuo dei Nunzi fosse quello di «accrescere la Fede Cattolica e il culto divino e la dignità et imunità delle cose ecclesiastiche» (G. Pizzorusso, *Per servizio della Sacra Congregazione de Propaganda Fide: i nunzi apostolici e le missioni tra centralità romana e Chiesa universale (1622-1660)*, «Cheiron», XV (1998/2), n. 30, numero monografico *Ambasciatori e nunzi. Figure della diplomazia in età moderna*, pp. 201-227 [cit. a p. 222]). Cfr. altresì H. Jedin, *Osservazioni sulla pubblicazione delle «Nunziature d'Italia»*, «Rivista storica italiana», LXXV (1963), p. 340 e M. P. Paoli, *Le ragioni del Principe e i dubbi della coscienza: aspetti e problemi della politica ecclesiastica di Cosimo III*, in F. Angiolini, M. Verga, V. Becagli (a cura di), *La Toscana nell'età di Cosimo III*, Firenze, Edifir, 1993, pp. 510-511, che nota come spesso le Nunziature comportassero un arroccamento sulla difesa delle immunità ecclesiastiche.

¹⁶ L'episodio è descritto da R. J. Galluzzi, *Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici*, IV, Firenze, Cambiagi, 1781, rist. anast. Milano, Cisalpino-Goliardica, 1974, pp. 3 e sgg. Cfr. poi M. P. Paoli, «*Nuovi vescovi per l'antica città: per una storia della Chiesa fiorentina tra Cinque e Seicento*», in *Istituzioni e società in Toscana in età moderna* cit., II, pp. 502 sgg.

¹⁷ Altro impiego tipico dei religiosi erano le missioni diplomatiche. Cfr. sul tema D. Frigo, *Corte, onore e ragion di stato: il ruolo dell'ambasciatore in età moderna*, in *Ambasciatori e nunzi* cit., p. 38; A. Contini, *Dinastia, patriziato e politica estera: ambasciatori e segretari medicei nel Cinquecento*, ivi, p. 99; F. Rurale, *Introduzione* a Id. (a cura di), *I religiosi a corte. teologia, politica e diplomazia in Antico Regime. Atti del seminario (Fiesole, 1995)*, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 19-20. Per i secoli precedenti, cfr. H. Millet (sous la dir. de, avec la collaboration d'E. Mornet), *I canonici al servizio dello Stato in Europa secoli XIII-XVI. Recueil d'études*, Modena, Panini, 1992 e J. L. Gazzaniga, *L'Eglise de France a la fin du Moyen Age. Pouvoirs et institutions*, Goldbach, Keip, 1995, pp. 75-100.

¹⁸ Traiamo moltissime informazioni sul clima e sulle personalità che circondavano Ferdinando II da un ms. dal titolo «La Nunziatura di mons. Gio: Francesco Passionei vescovo di Cagli per la Santità di Nostro Signore Papa Urbano VIII à Ferdinando II Gran Duca di Toscana», in ASV, *Fondo Pio*, 226, con copia dei carteggi relativi all'intera durata in carica del Nunzio Passionei (1634-1641). Sui religiosi, tra cui – seppur con minor influenza – si annoverano anche il carmelitano Giovanni Antonio Centurioni e il barnabita Francesco Casullo, cfr. Ivi, cc. 294r.-295v. Il ms. è forse copia di quello segnalato da L. von Pastor, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo compilata col sussidio dell'archivio segreto pontificio e di molti altri archivi*, XIII, Roma, Desclee, 1931, p. 724, nt. 6, conservato nel fondo barberiniano della Biblioteca apostolica vaticana.

¹⁹ Su questi, G. Pansini, *Le segreterie nel principato mediceo*, in C. Lamioni e A. Bellinazzi (a cura di), *Inventario del carteggio universale di Cosimo I*, Firenze, Giunta regionale toscana, 1977, p. xlv, nt. 154.

²⁰ Cfr. un breve loro inquadramento ASV, *Fondo Pio*, 226, cc. 292v.-293r. e 296v.-297r. Di Staccoli e del Principe si sottolinea più che altro la smania di accrescere e «ridurre in più sublime stato» l'autorità del sovrano.

²¹ ASFi, *Mediceo del principato*, 3527, c. 859v., lettera del 31.8.

²² Cfr. M. Fantoni, *Il culto dell'Annunziata e la sacralità del potere mediceo*, «Archivio storico italiano», CXLVII (1989), pp. 771-793, ora rielaborato in Id., *La corte del Granduca. Forma e simboli del potere mediceo fra Cinque e Seicento*, Roma, Bulzoni, 1994, pp. 171-199; E. Casalini, *Una icona di famiglia. Nuovi contributi di storia e d'arte sulla SS. Annunziata di Firenze*, Firenze, Convento della SS. Annunziata, 1998.

²³ Sul Niccolini, arcivescovo di Firenze dal 1632 al 1651, cfr. un cenno in M. P. Paoli, «*Nuovi vescovi per l'antica città*» cit., p. 784, che gli attribuisce la prima riorganizzazione del tribunale arcivescovile e una visita completa a parrocchie, monasteri ed enti ecclesiastici della diocesi.

²⁴ ASFi, *Mediceo del principato*, 1718, fasc. 9, c. 13, lettera del 4.9.

²⁵ Sul Passionei, vedi brevi cenni in H. Biaudet, *Les nonciatures apostoliques permanentes jusq'en 1648*, Helsinki, Suomalainen tiedeakatemia, 1919, p. 279.

²⁶ Vincenzo Rabatta, poi arcivescovo di Chieti dal 1649 (cfr. G. B. Di Crollanza, *Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e fiorenti*, Pisa, Presso la direzione del Giornale araldico, 1886-1890, rist. anast. Bologna, Forni, 1965, II, p. 392).

²⁷ ASFi, *Mediceo del principato*, 1714, cc. non num., lettera di lettera Gondi a Cioli del 10.12.1637, in cui si riferisce che il Granduca aveva deciso di proporre il canonico Rabatta come vicario. Sull'importanza che i vicari fossero «persone fidate, solerti, pronte ad eseguire quanto veniva loro ordinato dal duca o dai suoi magistrati», cfr. E. Taddei, *L'auditato della giurisdizione negli anni di governo di Cosimo I de' Medici*, in G. Spini (a cura di), *Potere centrale e strutture periferiche nella Toscana del '500*, Firenze, Olschki, 1980, pp. 72-73.

²⁸ ASFi, *Mediceo del principato*, 1718, fasc. 9, c. 15.

²⁹ Sugli Otto e sul loro segretario mi si consenta il rinvio, anche per più opportuni riferimenti bibliografici, al mio *La 'tecnicizzazione' della giustizia penale. Il magistrato degli Otto di guardia e balia nella Toscana medicea del primo Seicento*, «Archivio storico italiano», CLXIII (2005), disp. III, pp. 385-430. Cfr. Ivi, nt. 116, p. 516 per un cenno biografico sul Checconi.

³⁰ ASFi, *Mediceo del principato*, 1718, fasc. 9, c. 61, minuta del Cioli al Niccolini del 3.9.

³¹ «hor sarà quel che si voglia, assassini, dei quali parla la Bolla s'intendono quelli, che rubano alla strada» diceva l'arcivescovo (*ibidem*).

³² Tutta la documentazione è in ASFi, *Mediceo del principato*, 1735, sottoins. A, lettere del 30.10 - 6.11.1638.

³³ G. Alessi, *Giustizia penale e foro ecclesiastico: l'area italiana*, in B. Durand (sous la dir. de, avec la collaboration de M. Lesné-Ferret), *Justice pénale et droit des clercs en Europe XVIe-XVIIIe siècles*, Lille, Publication du Centre d'histoire judiciaire, 2005, p. 91.

³⁴ ASFi, *Mediceo del principato*, 177a, c. 252, Gondi a Cioli il 21.10.

³⁵ Il fatto è descritto in ASV, *Fondo Pio*, 226, cc. 315v.-316r.

³⁶ ASFi, *Mediceo del principato*, 1718, fasc. 9, c. 32, lettera del 4.9.

³⁷ Sul Niccolini, ambasciatore residente a Roma tra 1621 e 1644, cfr. M. Del Piazzo, *Gli ambasciatori toscani del Principato (1537-1737)*, «Notizie degli archivi di stato», XII (1952), nn. 1-3, p. 61.

³⁸ Da una minuta di Staccoli (ASFi, *Mediceo del principato*, 1718, fasc. 9, c. 67) si viene a sapere, infatti, che l'ambasciatore aveva già conferito col Pontefice.

³⁹ ASFi, *Miscellanea medicea*, 504, ins. I, cc. 33-34, lettera di Curini a Staccoli del 24.9.

⁴⁰ ASFi, *Mediceo del principato*, 1718, fasc. 9, cc. 69-71.

⁴¹ Ivi, cc. 63-65 lettera del Niccolini al Cioli (cfr. anche ASFi, *Mediceo del principato*, 3366, c. 75v.).

⁴² ASFi, *Mediceo del principato*, 3366, c. 84r. (lettera di Niccolini a Cioli del 28.9).

⁴³ Sul contrasto con i Barberini, famiglia cui apparteneva anche il Papa Urbano VIII, vedi Diaz, *Il Granducato di Toscana* cit., pp. 378-381.

⁴⁴ ASFi, *Miscellanea medicea*, 504, ins. 1, cc. 1-8, lettere del cancelliere Chimentelli e dello Zuccoli a Raffaello Staccoli del 22.9.1639.

⁴⁵ Lo mostrano i documenti provenienti dal *Regnum* ed inviati dall'agente toscano Vincenzo de' Medici (cfr. ASFi, *Mediceo del principato*, 1714, lettere di Niccolò Fantoni a Cioli del 18 e del 22.9).

⁴⁶ Cfr. sia ASFi, *Otto di guardia e balia del principato* [d'ora in poi *Otto di guardia*], 323, cc. 250v.-253v., che *Otto di guardia*, 1985, in data 10.10.1639.

⁴⁷ Sul partito degli Otto, M. Montorzi, *Il cruento avvio di un processo di instaurazione statale. Il 'Partito di condanna alla decapitazione di Pietro Paolo Boscoli ed Agostino Capponi, deliberato dal Magistrato degli Otto, in Firenze, il 22 febbraio 1512 ab Inc.*, in A. Padoa Schioppa, G. Di Renzo Villata, G. P. Massetto (a cura di), *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, Milano, Giuffrè, 2003 cit., II, pp. 1586-1569, ora anche in Id., *Processi istituzionali. Episodi di formalizzazione giuridica ed evenienze d'aggregazione istituzionale attorno ed oltre il feudo. Saggi e documenti*, Padova, Cedam, 2005, pp. 408-410.

⁴⁸ «unitamente andorno a' ritirarsi in luogo dove in numero di sei stati alimentati, e' proveduti dal medesimo conte sino la tempo della lor cattura» (ASFi, *Otto di guardia*, 323, cc. 251v.-252r.).

⁴⁹ Sul concetto di *proditio*, cfr. M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 162-172; in relazione specifica al diritto d'asilo, C. Latini, *Il privilegio dell'immunità* cit., pp. 246-262.

⁵⁰ «senza havere seco alcuna causa propria» e, più oltre, «senza che detto Tommaso havesse occasione ne causa alcuna sua propria di cio far contro di lui» (Ivi, rispett. c. 251r. e 252v.).

⁵¹ *Statuta populi et communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita anno salutis 1415*, Friburgi, Kluch, [ma Firenze, Cambiagi], 1778-1781, I, lib. III, rubr. 124, p. 332 che comminava la pena capitale a chiunque «aliquem offendi fecerit (...) per aliquem, vel aliquos qui assassini, malandrini, seu disperati appellantur, si talis offensus moriatur».

⁵² Il fascicolo (l'ins. 4 della *Miscellanea medicea*, 504) diventa così preziosissimo per l'estrema rarità di esemplari del genere, visto che l'intera serie di filze di atti processuali degli Otto di guardia è stata soggetta ad uno scarto sette-ottocentesco.

⁵³ Per i caratteri della quale, così come per maggiori riferimenti al rito procedurale qui appena delineato, rinvio alla mia tesi di dottorato *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Dottorato di ricerca in Storia del diritto, ciclo XIX, A.A. 2005/2006, Università di Macerata, rel. F. Colao.

⁵⁴ L. Lacché, *Latrocinium* cit., p. 216 (ma vedi interamente le pp. 205-221).

⁵⁵ D. Edigati, *La 'tecnicizzazione' della giustizia penale* cit., pp. 509-510, sopr. nt. 93.

⁵⁶ ASFi, *Miscellanea medicea*, 504, ins. I, c. 29. Anche più oltre lo Zuccoli ribadisce che, in caso di resistenza alla corda, si sarebbe optato per la veglia, «ma mi piaceva assai la croce». In effetti, la croce non rientra nell'ampio spettro dei tormenti illustrato da P. Fiorelli, in *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1953, I, pp. 192-209.

⁵⁷ ASFi, *Miscellanea medicea*, 504, ins. IV, c. 45r.

⁵⁸ ASFi, *Otto di guardia*, 323, cc. 213r.-214r.

⁵⁹ L. Cantini, *Legislazione toscana*, Firenze, Fantosini, 1800-1808, VII, pp. 401-403. A differenza di quella del 1556, questa legge non regola gli aspetti procedurali, ma solo quelli sanzionatori e concede l'arbitrio esclusivamente *in puniendo* (M. Meccarelli, *Arbitrium* cit., pp. 195 sgg.), anche se in termini quasi assoluti, considerato che la pena poteva giungere «fino alla morte inclusive» e che le fattispecie spaziavano dal fermento al semplice «atto prossimo di insulto et amenaione senza ferire» (p. 402).

⁶⁰ L. Cantini, *Legislazione toscana* cit., III, p. 74: «stando fermo l'arbitrio, e di poter procedere a maggior tortura secondo, che per gl'indizij li parrà necessario, dando oltre a questo autorità, arbitrio, e balia a tutti li magistrati, e rettori, come di sopra, che in tali casi, e cause possin procedere, servato, e non servato l'ordine, e modo del procedere, e statuti, e leggi, e consuetudini, che sino ad hoggi nella città, e dominio di Sua eccellenza, rispettivamente vogliono, derogando quanto a questa parte alle predette, e altre leggi, così comunali, come municipali e ad ogni privilegio, e capitolazione, o reformazione, che in contrario facesse».

⁶¹ ASV, *Congr. Imm. Eccl., Libri decretorum*, 1636-1646, c. 101r.

⁶² ASV, *Congr. Imm. Eccl., Libri litterarum*, 4, cc. 447v.-448r. Il Nunzio veniva rimproverato di non aver adeguatamente assistito l'Ordinario «col consiglio, et offizij col prevedere gl'inconvenienti che sono nati, et avisare successivamente quanto seguiva». Cfr. anche *Congr. Imm. Eccl., Libri decretorum*, 1636-1646, c. 104r. L'invito a procedere con le sanzioni viene replicato il 30 settembre (*Congr. Imm. Eccl., Libri litterarum*, 4, c. 444v.).

⁶³ Su tale tipologia di scomunica, cfr. F. E. Hyland, *Excommunication. Its nature, historical development and effects*, Washington, Catholic University of America, 1928, pp. 50-52; C. Latini, *Il privilegio dell'immunità* cit., pp. 321 e sgg.

⁶⁴ Così A. C. Jemolo, *Stato e chiesa negli scrittori politici italiani* cit., p. 250. Sull'arma della scomunica, oltre al volume cit. di Hyland, si veda Ivi, pp. 249-257 e E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVII secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 44-55, 146-157, 186-193, con ampi riferimenti bibliografici.

⁶⁵ ASFi, *Mediceo del principato*, 3527, c. 885r., lettera di Cioli a Niccolini del 3.10.

⁶⁶ Sul Paolucci (1581-1661), cfr. A. Chacon, *Vitae et res gestae pontificum romanorum et S.R.E. cardinalium ab inizio nascentis Ecclesiae usque ad Clementem IX P.O.M.*, Romae, De Rubéis, 1677, IV, coll. 732-724; G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni*, Venezia, Dalla Tipografia emiliana, 1851 sgg., LI, pp. 144-145; N. Del Re, *I cardinali prefetti della Sacra Congregazione del concilio dalle origini ad oggi (1564-1964)*, «Apollinaris», XXXVII (1964), p. 119. Nato a Forlì, studiò a Roma, si dedicò alla giurisprudenza e acquistò fama di grande esperto di diritto canonico, svolgendo incarichi anche per principi dell'Impero a Roma. Cardinale prete e prefetto della Sacra Congregazione del Concilio dal 9.4.1657, tenne tale ufficio sino alla morte, avvenuta a Roma il 9.7.1661 all'età di 81 anni. Stando allo Chacon, lasciò venti volumi manoscritti di cause presso gli eredi.

⁶⁷ Attestata anche da A. Lauro, *Il giurisdizionalismo pregiannoniano* cit., p. 124 (e nt. 3)

⁶⁸ ASFi, *Mediceo del principato*, 1735, ins. 6, c. 216, lettera del 18.10.

⁶⁹ Ivi, c. 222, lettera di Gondi a Cioli del 20.10.

⁷⁰ Sul punto, per tutti vedi P. Marchetti, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 57-58.

⁷¹ ASFi, *Mediceo del principato*, 1735, c. 248.

⁷² ASV, *Congr. Imm. Eccl., Libri litterarum*, 4, cc. 452r.-v., con una nota inviata a mons. Ceva.

⁷³ «sebene da S.A. gli fu benignamente risposto, che poteva eseguire i suoi ordini, non vuole nondimeno farlo, senza darne questo nuovo conto, est aspettarne la risposta di S.A., dolendosi di essere in tanta strettezza» (ASFi, *Mediceo del principato*, 1735, ins. 6, c. 248).

⁷⁴ ASFi, *Mediceo del principato*, 3366, c. 135r. (Niccolini a Cioli, 25.10).

⁷⁵ *Ibidem*. La paralisi dei Tribunali vescovili minacciata dall'autorità secolare si registra anche in altri casi simili: cfr. C. Beretta, Jacopo Menocchio e la controversia giurisdizionale milanese degli anni 1596-1600, «Archivio Storico lombardo», CIII(1997), pp. 47-128. Sui notai impiegati nelle corti ecclesiastiche, si veda il numero monografico del 2004 di *Quaderni di storia religiosa* dal titolo *Chiese e notai (secoli XII-XV)* e C. Donati, *Curie, tribunali, cancellerie episcopali in Italia durante i secoli dell'età moderna: percorsi di ricerca*, in C. Nubola e A. Turchini (a cura di), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 213-229.

⁷⁶ Che si potrebbe provare con numerosi altri esempi, non solo relativi alla diocesi fiorentina. Uno per tutti, ciò che avvenne nel 1671 a Scarperia, quando il vescovo di Fiesole mons. Soldani consigliò di far entrare i birri del vicario per sottrarre le armi ad alcuni rifugiati «per evitar gli scandoli». In un repertorio piuttosto confuso di materia giurisdizionale, si ricorda come il Soldani non volle palesare questo suo assenso ai vicari di Firenze, dicendo che Roma poteva averne dei disgusti; così tal episodio fu registrato solo dopo la morte del vescovo (cfr. ASFi, *Auditore dei benefici ecclesiastici poi segreteria del Regio diritto* [d'ora in poi *Regio diritto*], 6068, c. 118).

⁷⁷ ASFi, *Mediceo del principato*, 1735, ins. 6, c. 262.

⁷⁸ La Congregazione aveva scritto all'arcivescovo ed al Nunzio che era necessario «operare con intrepidezza, e zelo ecclesiastico» e che gli ostacoli che da Firenze si frapponavano erano superabili con i «mezzi, che da prelati prudenti si possono usare», in quanto «hanno li Sacri Canonì provisto sufficientemente in questi casi con farli eseguire per diligenze, et ad valvas» (ASV, *Congr. Imm. Eccl., Libri litterarum*, 4, cc. 457v.-458v.).

⁷⁹ Sulle forze di polizia dei tribunali ecclesiastici, si veda E. Brambilla, *La polizia dei tribunali ecclesiastici e le riforme della giustizia penale*, in L. Antonielli e C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, pp. 73-110; G. Alessi, *Giustizia penale e foro ecclesiastico* cit., p. 93.

⁸⁰ ASFi, *Mediceo del principato*, 1735, ins. 6, c. 272.

⁸¹ Ivi, c. 282, lettera del Cioli a Gondi del 23.10.

⁸² Ne manca solo la prova materiale, dacché nelle carte dell'archivio diocesano non vi sono tracce degli atti di cui parliamo in questo lavoro. Sul problema della necessità di citazione prima della scomunica, vedi C. Latini, *Il privilegio dell'immunità* cit., pp. 190-196.

⁸³ Dice il Gondi al Cioli (ASFi, *Mediceo del principato*, 1735, c. 292, lettera del 24.10) che «se il vicario non avrà avuto tempo di far le sue fedì, e però volesse far attaccare nuovi cedoloni, durerà fatica à conseguire il suo intento, perche saranno sempre staccati subito». Anche la tecnica della rimozione dei cedoloni era già stata sperimentata a Milano: cfr. M. Bendiscidi, *L'inizio della controversia giurisdizionale a Milano tra l'Arcivescovo Carlo Borromeo e il Senato milanese*, «Archivio Storico lombardo», LIII (1927), p. 416.

⁸⁴ Su questi organismi, cfr. F. Angiolini, *Principe, uomini di governo e direzione politica nella Toscana seicentesca*, «Ricerche di storia moderna», IV, 1995, pp. 459-481; Id., *Dai segretari alle «segreterie»: uomini ed apparati di governo nella Toscana medicea (metà XVI secolo - metà XVII secolo)*, «Società e storia», XV (1992), pp. 701-720.

⁸⁵ ASFi, *Mediceo del principato*, 1735, ins. 6, c. 298, lettera di Cioli a Gondi del 24.10.

⁸⁶ ASFi, *Mediceo del principato*, 177a, c. 252.

⁸⁷ ASFi, *Mediceo del principato*, 1735, ins. 6, c. 308 (Cioli a Gondi), in cui si dà atto dell'ordine del Principe Giovanni Carlo di riunire il Consiglio; *Mediceo del principato*, 1718, ins. 9, c. 59 (minuta del Cioli che riferisce le decisioni prese).

⁸⁸ ASFi, *Mediceo del principato*, 1735, ins. 6, c. 310 (Gondi a Cioli, 25.10).

⁸⁹ ASFi, *Regio diritto*, 28, c. 456.

⁹⁰ Con una scena esilarante, in quanto i cedoloni spandono un fetore talmente avvertito che si deve «di bisogno annaffiar la camera d'acqua di mortella» (ASFi, *Mediceo del principato*, 1735, ins. 6, c. 351v.).

⁹¹ ASFi, *Mediceo del principato*, 1718, fasc. 9, c. 19, lettera del Vettori al fiscale (o a Staccoli) del 31.10.

⁹² ASFi, *Mediceo del principato*, 1735, ins. 6, c. 339 (cfr. anche c. 327).

⁹³ ASV, *Congr. Imm. Eccl., Libri litterarum*, 4, cc. 459v.-460r., lettere a Nunzio ed arcivescovo.

⁹⁴ D. Schiappoli, *Diritto penale canonico*, in E. Pessina (a cura di), *Enciclopedia del diritto penale italiano*, I, Milano, 1905, p. 815.

⁹⁵ ASFi, *Mediceo del principato*, 3366, cc. 135v.-136r. Il riferimento è al card. Giambattista Pamphilj, prefetto della Congregazione del Concilio e futuro Papa Innocenzo X.

⁹⁶ Sul punto si veda, in modo sintetico ed efficace, E. Fasano Guarini, *I giuristi e lo Stato nella Toscana medicea cinque-seicentesca*, in *Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del Cinquecento*, I. *Strumenti e veicoli della cultura. Relazioni politiche ed economiche*, Firenze, Olschki, 1983, p. 236; più diffusamente, F. Angiolini, *Dai segretari alle «segreterie»* cit.

⁹⁷ Ad es., in ASV, *Congr. Imm. Eccl., Libri decretorum*, 1636-1646, risulta l'assenza di

decreti tra il 22.11.1639 ed il 17.1.1640. Non credo che ciò si possa spiegare ipotizzando una incompleta registrazione degli atti della Congregazione.

⁹⁸ Ivi, c. 442v., lettere ad arcivescovo e Nunzio del 9.9.

⁹⁹ Trattasi di Francesco Adriano Ceva, prima nunzio apostolico e quindi cardinale dal 1643 (Cfr. G. De Caro, *Ceva, Francesco Adriano*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXIV, Roma, 1980, pp. 310-314).

¹⁰⁰ Sulla nascita della figura del segretario di stato pontificio, che prende una forma delineata solo ad inizio Seicento, cfr. M. Belardini, *Del Secretario e Secreteria di Nostro Signore. Appunti per una ricerca sulle istituzioni diplomatiche della Santa Sede in età moderna*, «Le carte e la storia», II (1996), n. 1, pp. 149-154, con bibliografia ivi citata. Cfr. la cit. Ivi, p. 153.

¹⁰¹ Altri biglietti a mons. Ceva in ASV, *Congr. Imm. Eccl., Libri decretorum*, 1636-1646, cc. 454r., 456r.-457v., 477r.

¹⁰² ASFi, *Mediceo del principato*, 1735, ins. 6, c. 516, 10.11.1639. Inutile aggiungere che dalla Congregazione arriva un plauso ed un elogio per la pubblicazione della scomunica, con l'esortazione ad attivarsi, in sinergia col Nunzio, al fine di far sì che i censurati siano evitati (ASV, *Congr. Imm. Eccl., Libri litterarum*, 4, c. 467r., lettera del 22.11).

¹⁰³ ASFi, *Mediceo del principato*, 1735, ins. 6, c. 515r.

¹⁰⁴ Luigi Caetani (1595-1642), cardinale camerlengo dal 1637 (A. Chacon, *Vitae et res gestae* cit., IV, pp. 539-540; P. Gauchat, *Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi*, IV, Monasterii, Librariae Regensbergianae, 1935, pp. 19, 86).

¹⁰⁵ Il quale aveva già svolto negoziati su tale controversia per la parte del Granduca nel 1638 (su di lui vedi M. Del Piazzo, *Gli ambasciatori toscani* cit., pp. 62, 74).

¹⁰⁶ Cfr. l'«abboccamento» con il card. Caetani in ASFi, *Mediceo del principato*, 3366, c. 161, lettera del 30.10 e la proposta di padre Arsenio in *Mediceo del principato*, 1735, ins. 6, c. 575, acclusa ad una del Cioli a Gondi del 18.11.

¹⁰⁷ Ivi, cc. 580, 584, lettere di Gondi a Cioli del 18.11 e 19.11. Niente risulta a proposito nelle carte della Congregazione.

¹⁰⁸ ASFi, *Mediceo del principato*, 1735, ins. 6, c. 515r-v.

¹⁰⁹ Ivi, cc. 527-529. Sul Salviati, vedi G. Pansini, *Le segreterie nel principato mediceo* cit., pp. xliii-xliv e nt. 146; F. Diaz, *Il Granducato di Toscana* cit., pp. 368, 420.

¹¹⁰ Su Francesco Nerli seniore (1595-1670), addottorato a Pisa *in utroque* nel 1618 (G. Volpi Rosselli, *Acta graduum academiae pisanae (1600-1699)*, Pisa, s.e., 1979, p. 101), vedi G. Negri, *Istoria degli scrittori fiorentini*, Ferrara, Pomatelli, 1722 (rist. anast. Bologna, Forni, 1973), p. 206.

¹¹¹ Presumibilmente trattasi di Francesco Venturi (1576-1641), laureato *in utroque iure* a Pisa nel 1601 (G. Volpi Rosselli, *Acta graduum* cit., p. 8), sul quale vedi D. Moreni, *Bibliografia storico-ragionata della Toscana*, Firenze, Ciardetti, 1805 (rist. anast. Bologna, Forni, 1967), II, pp. 420-421; G. Negri, *Istoria degli scrittori fiorentini* cit., p. 224; F. Inghirami, *Storia della Toscana*, s.l., Poligrafia fiesolana, 1844, XIV, p. 438. In quegli anni, tuttavia, era attivo a Firenze anche l'auditore Alessandro Venturi, dottore *in utroque* a Pisa nel 1614 (G. Volpi Rosselli, *Acta graduum* cit., p. 75).

¹¹² Anche il Girolami si era laureato *in utroque iure* a Pisa il 1.1.1627 (G. Volpi Rosselli, *Acta graduum* cit., p. 160). All'epoca in cui si scrive era assessore del *Monte delle graticole* (cfr. la nomina del luglio 1639 in ASFi, *Magistrato supremo*, 4321, p. 5). Su di lui, G. Negri, *Istoria degli scrittori fiorentini* cit., p. 535.

¹¹³ Sul ruolo dell'auditore del Regio diritto, si veda l'ampio saggio della E. Taddei, *L'auditato della giurisdizione* cit.

¹¹⁴ E. Brambilla, *Giuristi, teologi e giustizia ecclesiastica dal '500 alla fine del '700*, in A. Pastore e M. L. Betri (a cura di), *Avvocati medici ingegneri. Alle origini delle professioni moderne*, Bologna, Clueb, 1997, pp. 175, 184-187.

¹¹⁵ Scrive infatti il Niccolini a Cioli il 12.11 che il Papa, che lo ha ricevuto in udienza,

ha consigliato il Granduca di contornarsi di uomini dotti, perché «vi erano tre religiosi, che Dio sà lui come consigliavano» (ASFi, *Mediceo del principato*, 3366, c. 187v.). Il Nunzio apparve stupito dalla tracotanza di coloro che osarono stampare e far circolare, sia pure per breve tempo, la memoria e molto di più del fatto che il Granduca non li avesse biasimati (ASV, *Fondo Pio*, 226, cc. 198v. e sgg.).

¹¹⁶ Due in ASFi (*Regio diritto*, 28, cc. 459-469; *Mediceo del principato*, 1718, ins. 9); l'altra è in ASV ed è già stata segnalata da C. Latini, *Il privilegio dell'immunità* cit., pp. 198-199, nt. 155.

¹¹⁷ ASFi, *Mediceo del principato*, 3366, cc. 149v.-150r.

¹¹⁸ Cfr. due esempi di tali circolari in BNCFi, Ms. *Magliabechiani*, cl. XXXI, 41 (due lettere del card. Gessi del 17.6.1634).

¹¹⁹ Cfr. rispettivam. ASFi, *Mediceo del principato*, 1735, ins. 6, c. 515r., del 10.11 e *Miscellanea medicea*, 504, ins. 1, c. 20, del 23.9.

¹²⁰ C. Latini, *Il privilegio dell'immunità* cit., p. 236.

¹²¹ Cfr. il Farinacci Ivi, pp. 236-267, nt. 91 e, per Napoli, G. M. Novari, *Quotidianarum practicarumque forensium quaestionum (...)*, Neapoli, Savio, 1639, parte I, q. 45, n. 3, p. 77; q. 52, n. 6, p. 88, dove in entrambi luoghi il Novari riferisce una decisione della *Magna Curia Vicaria* del 1622 che stabilì che le parole «Ammazzate il tale, ch'io ve levarò dalla forza» potevano essere sufficienti «pro vero induci assassinium» e per punire il reo, alla stregua di un assassino, con la pena capitale.

¹²² Sul tentativo, vedi la recentissima e ampia trattazione di R. Isotton, *Crimen in itinere: profili della disciplina del tentativo dal diritto comune alle codificazioni penali*, Napoli, Jovene, 2006.

¹²³ ASFi, *Mediceo del principato*, 3366, cc. 191v.-192r., lettera del 12.11.

¹²⁴ Ne è dimostrazione il famoso Codice Altovisi, cioè il registro di decreti della Congregazione per il periodo 1666-1686, di cui ho consultato la copia in BNCFi, *Fondo nazionale*, II, II, 383. Sul punto, cfr. a c. 48r.-v. una significativa lettera al card. legato di Ravenna del 3.8.1666.

¹²⁵ Tematica ben esposta ancora in C. Latini, *Il privilegio dell'immunità* cit., pp. 196-211, con riferimento anche alla memoria del Centurioni.

¹²⁶ Sulla sufficienza di una prova semipiena al fine dell'estrazione del reo, vedi D. Luongo, *Vis jurisprudentiae* cit., pp. 322-324.

¹²⁷ Sul punto, mi sia consentito il rinvio a D. Edigati, *Una vita nelle istituzioni. Marc'Antonio Savelli giurista e cancelliere tra Stato pontificio e Toscana medicea*, Modigliana, Edizioni dell'Accademia-Ets, 2005, pp. 102-104.

¹²⁸ *Liber Sextus*, V, IV, cap. I, § 2 su cui A. Barbosa, *Iuris ecclesiastici universi. Libri tres*, Lugduni, Borde, Arnaud, et Rigaud, 1660, lib. I, cap. 39, nn. 83-84, p. 413 («ita omni prorsus clericali privilegio destitutus») e C. De Grassis, *Tractatus de effectibus clericatus (...)*, Panormi, Maringo, 1622, eff. 1, nn. 670 e sgg., pp. 141 e sgg.

¹²⁹ Sul punto, si è costretti all'ennesimo rinvio a C. Latini, *Il privilegio dell'immunità* cit., pp. 104-124.

¹³⁰ Diretti a mostrare come la sentenza ingiusta non dovesse vincolare coloro contro i quali era stata emessa, anche se fossero stati rispettati tutti i criteri formali. Non solo, in quanto chi ne era iniquamente colpito aveva diritto altresì a non chiedere l'assoluzione se non si fosse sentito obbligato (*Liber Sextus*, II, XIV, 1, con rinvio a Salmi, 36, 33). Gli altri canonici sono tratti dal *Decretum Gratiani*, p. II, causa XI, q. 2, capp. 46, 50, 54, 60.

¹³¹ Ben illustrato in J. Corso, *De obligatorietate sententiae excommunicationis vitatae apud canonistas a medio saeculo XIV usque ad codicem uris canonici (1350-1917), excerptum e dissertatione ad lauream*, Romae, Albigraf, 1981, che spiega l'approdo a questa conclusione della dottrina canonista, partita dalla posizione dei giuristi medievali, che riconoscevano effetti anche nella scomunica invalida *ex causa*.

¹³² R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria* cit., pp. 64-66. Del resto a Firenze questa tattica era già stata usata, cosa di cui il Nunzio era pienamente cosciente e per cui

mostrava una certa inquietudine (cfr. ASV, *Fondo Pio*, 226, c. 192, lettera del 11.10).

¹³³ In ASFi, *Regio diritto*, 28, c. 449, la breve scrittura è in latino ed è anonima, ma di sicuro è parte degli schemi preparatori del documento; forse tali proposizioni furono inserite nella versione integrale oggi persa.

¹³⁴ S. Tommaso D'Aquino, *Summa Theologiae*, Romae, Editiones Paulinae, 1962, II, II, q. 120, art. 1, pp. 1570-1571 «tamen in aliquibus casibus servare est contra aequalitatem iustitiae, et contra bonum commune, quod lex intendit». E non è casuale: proprio il ricorso al diritto naturale è uno dei tratti della nuova dottrina canonistica sull'inefficacia della scomunica (cfr. J. Corso, *De obligatorietate sententiae excommunicationis* cit., p. 71, per il quale in epoca post-tridentina prevale il «conatus defensionis boni individualis, per appellationem ad ipsum ius naturale»).

¹³⁵ Sul concetto di *aequalitas* e sulla sua derivazione da quello di *aequitas* nel pensiero medievale, cfr. A. Padovani, *Perché chiedi il mio nome? Dio, natura e diritto nel secolo XII*, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 44-54.

¹³⁶ A. Barbosa, *Collectanea doctorum tam veterum, quam recentiorum, in ius pontificium universum*, Lugduni, Borde, Arnaud, et Rigaud, 1656, III, lib. 5, tit. 1, cap. 22, n. 4, p. 13: precisamente dice che il Principe «potest enim iudicare sola facti veritate inspecta, etiamsi iudiciarius ordo sit omissus».

¹³⁷ R. Maranta, *Tractatus de ordine iudiciorum, vulgo speculum aureum, et lumen advocatorum*, Venetiis, Al segno della Fontana, 1557, tit. de inquisitione, n. 176, p. 136. La citazione non è precisa, ma nel luogo qui indicato il Maranta asserisce che «famosos latrones, et fures, aggressores stratarum, latitantes in sylvis, et alios similes» si puniscono «sine ordine iudiciario».

¹³⁸ Una per tutti, cfr. quella del veneziano Tommaso Contarini del 1588, che confrontava la Firenze repubblicana con quella governata dai Medici, in *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, a cura di A. Segarizzi, Bari, Laterza, 1916, rist. anast. Bari, Laterza, 1968, III, tomo II, p. 69 «in quei tempi [repubblicani] sono state disprezzate le comunicazioni dei pontefici, ora tutte le censure ecclesiastiche sono più temute, e per conseguenza la religione più venerata».

¹³⁹ La stessa esigenza di «voler stare sicuro "in coscienza"» (M. P. Paoli, *Le ragioni del Principe* cit., p. 512) che assillerà più avanti Cosimo III, ma che allo stesso modo del padre non gli impedirà di tenere spesso un simile atteggiamento (Ivi, pp. 517-518).

¹⁴⁰ ASFi, *Mediceo del principato*, 1735, ins. 6, c. 531, Gondi a Cioli il 11.11.1639.

¹⁴¹ ASFi, *Regio diritto*, 29, c. 464, nota per scrivere al commissario di Pisa del 7.12.1640. Il fiscale Curini era di parere che «se bene sono varie l'opinioni delli dottori, s'il Vescovo è tenuto à stare al processo della curia secolare, ò nò, nondimeno come quelli che tengono, che vi possi stare, non l'obligono però à questo (...) ma lo rimettono all'arbitrio suo»; l'attività della curia diocesana poteva tradursi al massimo in esami di testimoni nuovi o già escussi dal fisco secolare (ASFi, *Regio diritto*, 28, c. 745, lettera a Staccoli del 28.4.1640).

¹⁴² Cfr. questa, come le precedenti citazioni in una lettera del Vettori al commissario di Pisa del 15.12.1640 (Ivi, cc. 460, 481).

¹⁴³ Ivi, c. 490, lettera del 3.1.1641.

¹⁴⁴ Ivi, c. 445, parere del Chimentelli del 5.12.1640.

¹⁴⁵ Faccio mia l'espressione di M. Montorzi, *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Firenze, Edifir, 1997, p. 134.

¹⁴⁶ ASFi, *Regio diritto*, 29, c. 461v. La dissimulazione permetteva infatti di scaricare la responsabilità del cattivo procedimento sui singoli giudicanti («sia bene dissimulare per aggiustar dopo il negozio e far far la dichiarazione che gl'atti non sieno ben fatti e sieno contro gl'ordini espressamente dati di Firenze» [ivi, cc. 494, 525]).

¹⁴⁷ Cfr. Ivi, c. 496: Staccoli (prob. a Vettori) il 9.1.1640 comunica che il Granduca non

vuole che si dissimuli come in passato. Cfr. un precedente caso in ASFi, *Regio diritto*, 28, c. 746, in cui sempre Staccoli scrive all'auditor fiscale che è un errore anche acconsentire l'istruzione di un processo canonico facendovi assistere un notaio, di contro sia alla consuetudine toscana, che alle dottrine del citato Giurba, di Castillo De Bovadilla (*Politica para corregidores, y señores de vassallos, en tiempo de paz, y de guerra...*, Madrid, En la imprenta real, 1649, tomo I, lib. II, cap. XIV, n. 95, p. 569) e di S. Graziani, *Disceptationum forensium judiciorum*, Venetiis, Baglioni, 1699, III, cap. 568, nn. 27 e sgg., p. 685 che si associa a chi sostiene che «sufficiat informatio secreta, et sine vocatione partis».

¹⁴⁸ Riguardo a ciò, si lamentava il procuratore fiscale Santi Cosci in una scrittura stampata del 1640 (ivi, c. 509: il processo venne pubblicato senza far menzione di un accesso al luogo). Sul ruolo del procuratore fiscale, cfr. una memoria di Terenzio Fantoni del 1651 (ASFi, *Regio diritto*, 6057, n. 680).

¹⁴⁹ Cfr. il parere del Chimentelli cit. e ASFi, *Mediceo del principato*, 1720, c. 329, lettera del Vettori del 20.8.1640 «tutti gli (...) ecclesiastici dello stato, osservano indifferentemente, che nel fare i processi dell'immunità ecclesiastica non si citino i rei, ne si dieno lor le difese, ma solamente si piglino l'informazioni per instruzione propria del Giudice».

¹⁵⁰ ASFi, *Regio diritto*, 29, c. 499, caso nel quale il vicario fece spirare la causa.

¹⁵¹ Ivi, c. 495. Furono stilate tre proposizioni: a) inappellabilità della «sententia episcopi declarantis reum tradendum curiae seculari», poggiante su P. Farinacci, *De immunitate ecclesiarum et confugientibus ad eas, ad interpretationem Bullae Gregorii XIII*, Romae, Brugiotti, 1621, n. 372, p. 86 («expresse appellationem prohibeat à sententia Episcopi in favorem eiusdem curiae secularis»), M. Italia, *De immunitate ecclesiarum*, Panormi, Maringo, 1612, lib. 1, cap. 6, § 1, n. 83, pp. 314-315 «postquam Reus fuerit traditus seculari curiae non valebit appellare»; P. Gambacorti, *Commentariorum de immunitate ecclesiarum in Constitutionem Gregorij XIV Pont. Max.*, Lugduni, Cardon et Cavellat, 1622, lib. 6, p. 3, cap. 17, pp. 545-547, che si occupa a lungo dell'appello del reo, dicendo che «eo magis appellaturam à sententia iudicis declarantis immunitatem illi non competere»; b) rispetto al fisco e all'attore l'appello è lecito, in quanto la sua proibizione «respicit reum, et ecclesiasticum» (Ivi, n. 3, p. 547); c) tale clausola 'appellazione remota' ordinariamente è interpretata come proibitiva di una «appellatio frivola», per cui serve un «manifestum gravamen» (Ivi, lib. 6, p. 3, cap. 20, nn. 4-5, pp. 561-562; M. Italia, *De immunitate ecclesiarum* cit., n. 84, p. 315).

¹⁵² ASV, *Fondo Pio*, 226, c. 185r., cifra del Nunzio al card. Barberini del 6.9.

¹⁵³ ASFi, *Mediceo del principato*, 3366, c. 151v., lettera di Niccolini a Cioli del 29.10.1639. È quanto attesta per la Spagna, almeno prima del pieno Settecento, F. Tomás Y Valiente, *El derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI, XVII y XVIII)*, II ed., Madrid, Tecnos, 1992, p. 186.

¹⁵⁴ Citazioni tratte Ivi, cc. 192v.-193r. e 198v., lettere del Niccolini a Cioli del 12.11.

¹⁵⁵ Cfr. ASFi, *Mediceo del principato*, 1718, ins. 9, c. 89, lettera del 7.12.

¹⁵⁶ Il dibattito storiografico è stato abilmente riassunto da V. Lavenia, *La Chiesa in Toscana. Una riflessione sulla discontinuità nella storiografia*, «Archivio storico italiano», CLXIV (2006), disp. III, pp. 537-551, ma vedi anche G. Greco, *La storiografia sulla Chiesa toscana in età moderna*, in M. Ascheri, A. Contini (a cura di), *La Toscana in età moderna (secoli XVI-XVIII). Politica, istituzioni, società: studi recenti e prospettive di ricerca*, Atti del Convegno (Arezzo, 2000), Firenze, Olschki, 2005, pp. 177-200.

¹⁵⁷ E mi permetto di aggiungervi quella di E. Callegari, *Preponderanze straniere*, Milano, Vallardi, 1895, p. 273.

¹⁵⁸ R. Bizzocchi, *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna, Il Mulino, 1987; G. Greco, *La storiografia* cit., pp. 190-192.

